

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(66)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>				<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>			
GIUNTA DELLE ELEZIONI	31	BILANCIO (5°)		45
RIUNITE (<i>Giustizia-2° e Igiene e sanità-12°</i>)	32	FINANZE E TESORO (6°)		47
RIUNITE (<i>Lavori pubblici-8° e Lavoro-10°</i>)	37	ISTRUZIONE (7°)		53
AFFARI COSTITUZIONALI (1°)	39	AGRICOLTURA (9°)		57
— <i>Sottocommissione pareri</i>	69	INDUSTRIA (10°)		64
DIFESA (4°)	43	— <i>Sottocommissione pareri</i>		69
		LAVORO (11°)		65

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta ha inizio alle ore 12,40.

VERIFICA DEI POTERI

1) Su conforme relazione del senatore Cacchioli, relatore per la Regione Toscana, la Giunta all'unanimità dichiara valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella predetta Regione, e cioè: Bartolomei, Bausi, Bondi, Calamandrei, Chielli, Ciacci, Dalle Mura, Del Nero, Faedo, Fenoaltea, Gozzini, Lazzari, Pacini, Pieralli, Rosi, Santi, Sgherri, Signori, Tedesco Tatò Giglia e Terracini.

2) Indi, su conforme relazione del senatore Ricci, relatore per la Regione Veneto, la Giunta all'unanimità dichiara valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella predetta Regione, e cioè: Ajello, Carraro, Cengarle, Codazzi, Colleselli, Colombo, Dal Falco, Federici, Giacometti, Gonella, Gui, Gusso, Innocenti, Longo, Marangoni, Margotto, Pegoraro, Riva, Schiano, Talamona, Treu, Vanzan e Villi.

3) Il senatore Ricci — premesso che gli consta l'esistenza di alcuni casi di incompatibilità — chiede che la Giunta dedichi apposite sedute all'esame delle cariche ricoperte dai senatori, alla luce delle norme sulle incompatibilità parlamentari. Il senatore Coco osserva che non sembrano esistere ostacoli giuridici, che impediscano alla Giunta di decidere in ordine a cariche incompatibili ricoperte da senatori anche prima della convalida della loro elezione.

Il presidente Venanzi, dopo aver dichiarato di concordare con la richiesta avanzata dal senatore Ricci, ricorda che le Regioni

già convalidate sono dodici. Per rendere più sollecito l'esame delle cariche in base alle norme sulle incompatibilità, propone che i relatori delle Regioni ancora da convalidare riferiscano contestualmente, oltre che su eventuali casi di ineleggibilità, anche su eventuali situazioni di incompatibilità, il cui esame, del resto, per quanto riguarda le Regioni già convalidate, può iniziare quanto prima.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

1) Doc. IV, n. 24, contro il senatore Carraro per concorso nel reato di abuso di atti d'ufficio (articolo 323 Codice penale).

Il Presidente, dopo aver ricordato i fatti a base della domanda, illustra ampiamente i documenti inviati dal senatore Carraro, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Dopo interventi dei senatori Boldrini, De Giuseppe, Cacchioli, Benedetti e Guarino, la Giunta delibera, all'unanimità, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Guarino di redigere la relazione per l'Assemblea;

2) Doc IV, n. 27, contro il senatore Riva, per concorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del Codice penale).

Dopo una esposizione preliminare, il Presidente dà lettura di una lettera, di chiarimenti, inviata alla Giunta dal senatore Riva, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Dopo un'ampia discussione — nel corso della quale intervengono ripetutamente i senatori Benedetti, Ricci, De Carolis, Coco, Boldrini, Cacchioli e il Presidente — la Giunta, con una astensione, delibera di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Benedetti di redigere la relazione per l'Assemblea;

3) Doc. IV, n. 28, contro i signori Piccolini Alberto, Ascoli Nicola e Del Monte Marco per vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 81, primo e secondo comma, 110 e 290, primo e secondo comma, del Codice penale).

Dopo una breve esposizione preliminare del Presidente, il senatore Ricci propone di rinviare l'esame, onde consentire una discussione più ampia della domanda stessa e, in generale, dei problemi connessi al vilipendio delle Assemblee legislative. La Giunta all'unanimità accoglie tale proposta;

4) Doc. IV, n. 22, contro i senatori Nencioni, Pecorino e Manno per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista).

Il presidente Venanzi comunica che i senatori interessati hanno chiesto di essere ascoltati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Pertanto, data anche l'ora tarda, propone di rimandare l'esame della domanda in oggetto ad una successiva, apposita seduta. La Giunta aderisce a tale proposta.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata per martedì 1° marzo 1977, alle ore 16, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai Doc. IV, nn. 22 e 28.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Dell'andro e per la sanità Russo.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e norme per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

Petizione n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Viviani dichiara che i quesiti proposti dal relatore Pittella nella precedente seduta, concernenti la connessione fra i due disegni di legge e le valutazioni sulla Petizione n. 59, devono essere intesi come richiami ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, questioni quindi non pregiudiziali nè comunque inerenti ai singoli disegni di legge, e che le Commissioni riunite dovrebbero più opportunamente affrontare al termine della discussione generale.

Il senatore De Giuseppe, dopo aver ringraziato il Presidente, anche a nome del suo Gruppo, per la sua corretta conduzione dei lavori delle Commissioni riunite, fa presente che tali questioni, anche in base all'articolo 92 del Regolamento, dovrebbero essere discusse inizialmente. Egli riterrebbe preferibile ed augurabile che il senatore Pittella non insistesse sui quesiti posti, ma in caso contrario chiederebbe un'immediata deliberazione delle Commissioni riunite. Desidera inoltre far rilevare che l'abbinamento, correttamente deciso dal presidente Viviani, risponde non soltanto ad una stretta connessione, obiettivamente non discutibile, ma anche all'opportunità politica di consentire un confronto più ampio ed articolato, in modo da chiarire ed illustrare tutte quelle posizioni che sono presenti e vive sia nel Parlamento che nel Paese, posizioni per le quali tutte il suo Gruppo, e si augura anche gli

altri Gruppi, nutrono il più serio rispetto. A tale riguardo egli desidera chiarire l'interrogativo posto dalla relatrice Tedesco circa il carattere del disegno di legge n. 515 e gli scopi che si prefigge, in modo da consentire un corretto e proficuo avvio del dibattito: il disegno di legge n. 515 parte da ottiche e da esigenze culturali ed etiche assai diverse da quelle che ispirano, nell'insieme, il disegno di legge n. 483, ed in questo senso deve considerarsi obiettivamente alternativo rispetto ad esso; tuttavia deve essere sempre compito dei parlamentari il discutere e mediare su tutte le proposte, e pertanto anche quella in questione, specialmente se il dibattito darà risultati utili, potrà assumere una funzione integrativa rispetto al testo pervenuto dalla Camera.

In relazione alla petizione n. 59, il senatore De Giuseppe ribadisce che le decisioni prese su di essa dal Presidente del Senato, decisioni a suo avviso corrette, non potrebbero comunque essere invalidate nella presente sede. Conclude rammaricandosi dell'eccessiva rigidità di posizioni e della insufficiente considerazione dei sentimenti, delle idee e dello stato di disagio presenti in una gran parte del Paese, che a suo avviso hanno improntato la relazione per la Commissione sanità; e dando atto al tempo stesso della moderazione e del senso di rispetto per tutte le idee, evidenti nell'altra relazione, nell'intesa che soltanto quest'ultimo atteggiamento potrà consentire l'avviarsi di un serio dibattito presso le Commissioni riunite.

Il Presidente, dopo aver espresso un vivo apprezzamento per il senso di moderazione e di apertura mentale verso ogni punto di vista, manifestati dal senatore De Giuseppe, chiede al relatore Pittella se i quesiti da lui posti nella precedente seduta debbano realmente essere considerati come eccezioni formali.

Il relatore Pittella, dopo aver pregato di voler scusare talune espressioni a lui dettate, nella seduta precedente, da un energico entusiasmo per le proprie idee, dichiara di voler soprassedere, per quanto concerne le eccezioni in questione, anche in considerazione dei rilievi fatti dal senatore De Giu-

seppe circa le possibilità che il disegno di legge del senatore Bartolomei assuma una funzione integrativa. Si riserva comunque di riproporre eventualmente le eccezioni al termine della discussione generale.

Il senatore Gozzini chiarisce innanzitutto che egli parla anche a nome di alcuni cattolici del Gruppo della Sinistra indipendente, nonché a nome di alcuni laici appartenenti ad altri Gruppi. Rileva quindi l'impossibilità politica di consentire un affossamento dell'iniziativa legislativa trasmessa dalla Camera, in presenza di norme penali tuttora operanti sebbene nessuno le sostenga; e mentre il Paese attende un impulso rasserenante — particolarmente necessario nella situazione odierna — dalla soluzione del problema dell'aborto.

Ritiene che si debba consentire sulla eliminazione del « terrorismo penale » inerente alle norme sopracitate, rammentando come, oltre a tutto, innumerevoli persone profondamente oneste, e moltissimi fra gli stessi parlamentari, sarebbero a rigore già punibili per omissione di denuncia. Ritiene inoltre che si debba lasciare alla donna la decisione finale; e che su queste basi si renda possibile esaminare l'area della convergenza tra le due posizioni.

Venendo a considerare il problema religioso inerente all'aborto, premesso che egli è credente e appartenente alla Chiesa cattolica, dichiara che il messaggio di salvezza del Vangelo non dovrebbe essere affermato per mezzo delle sanzioni della legge terrena e che pertanto la disapprovazione dell'aborto sul piano morale, alla quale egli si unisce, non implica una impossibilità di collaborare per giuste soluzioni, non punitive, sul piano legislativo. D'altra parte, la rinuncia alle sanzioni della legge terrena a suo avviso trova già fondamento nella predicazione dei Vangeli, ed avallo ora in autorevoli documenti della Chiesa, che consentirebbero una soluzione legislativa in base alla quale lo Stato rinunciaste a punire senza al tempo stesso ammettere la liceità del fatto. A tale riguardo desidera precisare che nell'ambito di tale soluzione egli ha assunto, assieme ad altri cattolici, una posizione precisa già da qualche anno, una posizione

che non può quindi essere interpretata come un cedimento a contingenze politiche attuali.

Passando a considerare in concreto il testo pervenuto dalla Camera, dichiara di non ritenerlo accettabile se non previ miglioramenti, che ne facciano uno strumento valido a condurre ad una società diversa, meno ipocrita e violenta, ma anche più risoluta ad affrontare i suoi mali: decisa a portarli alla luce, ma pronta a curarli. In particolare consiglierebbe di modificare il testo la circostanza che la votazione finale alla Camera ha evidenziato una maggioranza di stretta misura; inoltre si dovrebbe tener conto dei dubbi sulla costituzionalità di alcuni punti, sollevati anche da personalità laiche; occorrerebbe poi modificare quelle norme che suscitano resistenza e diffidenza fra i medici, tenendo conto che un dilagare della prevista obiezione di coscienza potrebbe anche rendere la legge praticamente inefficace; infine si dovrebbe prevenire, per mezzo di un consenso più ampio sul piano parlamentare, l'eventualità di referendum abrogativi, che si presenterebbero con prospettive incerte. Dalle considerazioni ora esposte, e da qualche apertura rilevabile negli ambienti della Democrazia cristiana, desume la necessità e la possibilità di una collaborazione, che possa indicare alcuni punti di convergenza. Egli vede le linee fondamentali di tale convergenza nell'accettazione di alcune premesse, e innanzitutto nella necessità di « liberare la donna dall'aborto » per mezzo di un'energica politica di prevenzione, nell'intesa cioè che nessuno sia più animato da presupposti punitivi. Occorre inoltre che venga abbandonata quella mentalità cattolico-borghese che tenderebbe ad accettare tutto ciò che è sottratto (pur essendo da condannare) alla vista diretta: nell'intesa cioè che debba essere recisamente respinta da tutti la clandestinità dell'aborto, e tenendo conto che, comunque, i progressi della scienza presumibilmente faranno scomparire presto, pressochè interamente, il doloroso fenomeno.

Nel quadro di un'energica politica di prevenzione dell'aborto, egli ritiene censurabile che nel disegno di legge n. 483, dopo le

premesse positive poste all'articolo 1, si debba attendere fino all'articolo 13 per trovare una applicazione di tali principi direttivi. In tale applicazione, d'altra parte, le cause di carattere economico dell'aborto non sono a suo avviso sufficientemente combattute, mentre per quanto concerne la prevenzione per mezzo della diffusione dei mezzi anticoncezionali e dell'educazione sessuale, egli riconosce la necessità di una più energica politica, pur senza voler coinvolgere forzatamente in essa le masse cattoliche, ma tuttavia nella piena acquisizione di quelle innovazioni dottrinali che contrastano l'ideologia procreazionistica, ideologia radicata nella fede cattolica ma che a suo avviso non può esser fatta risalire alle origini del Cristianesimo, bensì soltanto a quell'evoluzione in senso gnostico e manicheo che il Cristianesimo ha subito già nei primi secoli e che ha trovato un'eco anche in Sant'Agostino. Egli ritiene doveroso prendere atto anche dei risultati ai quali è pervenuto il Concilio Vaticano II per quanto concerne le finalità del matrimonio, fra le quali è stata messa in risalto la promozione del rapporto fra i coniugi. Rileva infine come anche in alcuni settori della Chiesa si accetti ormai che la procreazione non costituisca più l'unica giustificazione dell'atto sessuale e che sia lasciata ai coniugi la scelta dei metodi anticoncezionali.

Sempre in relazione all'articolato pervenuto dalla Camera, egli ritiene in esso non sufficientemente tutelata la vita umana e, in correlazione a ciò, troppo burocratizzata la funzione del medico ed eccessivamente accentuata la lotta contro l'aspetto della clandestinità, nel « fenomeno aborto »: troppo, in rapporto alla lotta contro l'aborto stesso per il conseguimento, sul piano sociale e su quello individuale della singola donna, della « libertà dall'aborto ».

Venendo quindi al punto nodale della normativa venuta dalla Camera, ritiene che il difetto più grave sia costituito dall'aver stabilito al secondo comma dell'articolo 1 la virtuale liceità dell'aborto, per mezzo della espressione « è consentita »: egli dichiara di poter accettare soltanto una formulazione che escluda che l'interruzione volontaria del-

la gravidanza possa essere oggetto di procedimento penale.

Il senatore Gozzini ritiene quindi opportuna e necessaria una normativa che attribuisca maggior ruolo ai consultori familiari creati con la legge n. 405 del 1975, sia nelle direzioni indicate dal disegno di legge n. 515, che per una più energica politica di prevenzione dell'aborto intesa nel senso prevalente nel disegno di legge n. 483, e quindi anche nel quadro di un'attiva educazione sessuale dei giovani, seguendo e potenziando quelle che sono già oggi le finalità dei consultori stessi. A tale riguardo egli ritiene tuttavia inopportuno incoraggiare lo sviluppo di consultori non pubblici, nei quali di necessità si rifletterebbe e si acutizzerebbe la contrapposizione fra quelle ostinate ideologie che già oggi aggravano molti settori della vita del Paese. In tal senso egli ritiene tuttavia già troppo ideologicamente caratterizzata, in senso laico, la proposta legislativa pervenuta dalla Camera, e teme che tale caratterizzazione si accentuerebbe ancor più nell'interpretazione che il testo della Camera verrebbe ad avere secondo il relatore Pittella, qualora cioè ai consultori spettasse il compito di dissipare sensi di colpa nelle donne che ad essi fanno ricorso. Considera poi necessaria l'integrazione finanziaria di 50 miliardi a favore dell'attività dei consultori, con la quale si verrebbe a recepire l'ordine del giorno approvato alla Camera. Concorda infine sull'istituto dell'adozione — in relazione alla lotta contro l'aborto — purchè però non sia visto nella forma totalitaria ed imperativa contemplata nel disegno di legge n. 515, bensì lasciando la decisione alla madre.

Il senatore Gozzini rammenta infine che la disciplina dell'aborto è entrata sempre più nelle legislazioni dei Paesi progrediti, in un contesto però di crisi profonda sia dei modelli di prosperità, sia dei valori non economici: cioè, in sintesi, in un contesto di crisi delle basi stesse di tali società, che non riescono a risolvere problemi essenziali inerenti all'istruzione ed all'occupazione dei giovani, che continuano a valutare gli esseri umani in base al denaro posseduto e che quindi vedono accrescersi paurosamente la

criminalità, la violenza, il rifiuto della discussione. In tale situazione egli ritiene che sarebbe deplorabile il dare soddisfazione a spinte consumistiche anche per mezzo della normativa oggi in questione, e quindi anche, virtualmente, in tema di « consumismo sessuale », tenendo presente che il dettato dell'articolo 3 della Costituzione dovrebbe essere qui applicato, essenzialmente, col mettere tutte le donne in condizioni di non dover abortire.

Egli ritiene che non si debba disperare delle possibilità di un pieno successo dei lavori delle Commissioni riunite, avendo presenti gli elementi di entusiasmo sempre più avvertibili in una gran parte dei giovani nel nostro Paese, che hanno compreso quelle correlazioni fra sessualità e socialità che conducono necessariamente, da un'impostazione della vita sessuale fondata sul predominio, allo sviluppo di rapporti politico-sociali parimenti di dominio e di sottomissione.

Il senatore Gozzini, nella convinzione di aver dato un contributo sereno al dibattito, conclude augurandosi che il dibattito stesso dia risultati positivi, nell'intesa tuttavia che se il testo pervenuto dalla Camera dovesse restare invariato egli, e coloro a nome dei quali egli parla, ne trarrebbero le debite conseguenze, facendo uso delle proprie libertà personali, nei confronti dei rispettivi Gruppi.

Il senatore Trifogli desidera innanzitutto togliere di mezzo equivoci che possono soltanto deteriorare la qualità del dibattito, particolarmente riguardo alla legislazione anteguerra in materia di aborto, che è stata affrettatamente definita « fascista », e quindi pregiudizialmente da respingere, soltanto perchè inserita in un contesto legislativo essenzialmente fascista, senza tener conto che le norme contestate in concreto riproducono il vecchio codice Zanardelli, con la sola trasposizione classificatoria dai diritti contro le persone a quelli contro la stirpe. Ritiene inoltre di dover precisare che negli ambienti cattolici si tiene conto essenzialmente dei risultati ai quali è pervenuto il Concilio Vaticano II presi nel loro insieme, e non quindi estraendo da tali risultati soltanto ciò

che al momento sembra utile. Si sofferma quindi a delineare la inequivocabile posizione, in merito, di Giovanni XXIII, nonché ferme posizioni, contrarie alla liceità dell'aborto, assunte da autorità religiose in Paesi strettamente e totalitariamente luterani. Ritiene quindi di dover rammentare che, anche ponendosi nell'ottica della professione medica, i medici sono ancora oggi validamente legati all'antico giuramento di Ippocrate, che difende innanzitutto la vita umana in tutti i suoi aspetti. Menziona infine alcune posizioni fermamente assunte alla Camera da autorevoli personalità laiche, decisamente contrarie al testo ivi approvato, e che hanno potuto valersi della libertà assai lodevolmente concessa loro dai rispettivi Gruppi parlamentari.

Ritiene di dover poi ribadire — in relazione alle opinioni espresse dal senatore Gozzini — che i concetti essenziali della persona umana e del suo diritto alla vita, sebbene siano stati effettivamente elaborati e riaffermati dal Cristianesimo successivamente alle sue origini, tuttavia risalgono addirittura al filone di idee greco-giudaiche-cristiane.

Venendo quindi alla pretesa elusione del problema dell'aborto da parte della Democrazia cristiana, ricorda come anche da parte delle forze laiche ci si sia occupati del problema soltanto negli ultimi anni, da quando cioè nel Paese si è presa coscienza del problema stesso. Contesta infine i dati sugli aborti clandestini forniti dal relatore Pittella, ricordando come sia queste cifre come quelle sulle donne decedute in seguito a procurato aborto siano state validamente confutate già nel dibattito alla Camera. Avverte, ciò nondimeno, la necessità di affrontare il problema in sede legislativa, particolarmente dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, sottolineando tuttavia la serietà e la profondità delle divergenze in atto e la necessità del rispetto dei sentimenti religiosi di gran parte della popolazione.

Venendo quindi a considerare le diverse posizioni assunte, in merito, dalle forze laiche, rammenta come da parte comunista si

avessero anteriormente delle riserve circa il diritto della donna all'autodeterminazione, riserve cadute successivamente, a suo avviso, per un deplorabile cedimento all'estremismo radicale e al timore della relativa propaganda. Maggiore coerenza egli rileva nell'atteggiamento del Partito socialista, che si era pronunciato per la autodeterminazione già in occasione della campagna per le ultime elezioni, pur ravvisando in tale linea un tentativo di ostacolare il compromesso storico. Poiché comunque da parte laica si sostiene ora unitariamente tale posizione, egli rammenta come il desiderio di minare quei valori ideali sui quali si basa la Democrazia cristiana, mediante una sconfitta della stessa, dovrebbe essere disatteso da tutti coloro che vogliono evitare estreme fratture nel Paese, e che temono il pericolo di una dissoluzione dell'incontro storico che si è realizzato a suo tempo fra il liberalismo democratico ed il cattolicesimo. Ritiene comunque assai difficile un accordo fra chi intendesse storicizzare ogni problema in favore di opportunità politiche contingenti e coloro che, come gli aderenti alla Democrazia cristiana, riconoscono innanzitutto l'esistenza di valori assoluti, non storicizzabili. D'altra parte, non si dovrebbe negare il contributo dato in molti anni dalla Democrazia cristiana per la prevenzione dell'aborto con il promuovere la legislazione a favore delle lavoratrici-madri, nonché mediante la legge sui consultori familiari e molte altre normative.

Ciò nondimeno, dichiara che il suo Gruppo è d'accordo su un sostanziale miglioramento di tale legislazione preventiva, ed in generale su di una legge che affronti il problema dell'interruzione della gravidanza, senza tuttavia venir meno ai propri principi, e tenendo conto che il disegno di legge numero 483 dispone invece ben al di là di quanto obiettivamente si rende necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale. In particolare ribadisce che la Democrazia cristiana, pur giudicando inadeguata e non più rispondente alla situazione sociale del Paese la disciplina penale anteguerra, non può riconoscere alle donne il diritto alla decisione sulla vita di esseri umani, men-

tre potrebbe soltanto accettare la non punibilità o la non perseguibilità dell'interruzione di gravidanza, qualora nel caso singolo fosse accertato che si è proceduto per impedire un danno o pericolo grave alla salute della donna.

Passando a considerare le relazioni svolte nella seduta precedente, ritiene di dover ravvisare nelle parole del senatore Pittella un'impostazione ideologica oltranzista che, andando oltre il problema dell'aborto, tenderebbe a colpire a fondo le convinzioni ideologiche e morali della sua parte politica e presupporrebbe un'evoluzione dello Stato in senso immanentistico che ne farebbe una entità ideologicamente caratterizzata, ed in misura estremistica. Ribadisce quindi che la Democrazia cristiana è decisamente contraria ad una concezione immanentistica della vita, concezione che è poi anche alla base del tanto lamentato consumismo borghese e del dilagante permissivismo.

In relazione alla convinzione manifestata dalla relatrice Tedesco, che sia interesse comune prevenire e debellare l'aborto, ritiene di dover conseguentemente invitare tutti coloro che sostengono tale convinzione ad imboccare decisamente la strada della prevenzione e della lotta all'aborto, nel senso e nei modi sopraindicati, rinunciando quindi a dare base legislativa alle posizioni di edonismo, o comunque di egoismo, delle singole persone, o quantomeno rinunciando ad incoraggiare una diffusa « indifferenza etica ».

Si sofferma quindi ad illustrare i particolari del disegno di legge n. 515, che è diretto ad integrare la citata legge n. 405 riprendendo il corrispondente testo presentato dall'onorevole Piccoli alla Camera. A tale riguardo sottolinea l'importanza che lo istituto della adozione potrà avere per la soluzione dell'odierno problema legislativo, facendo presente come il gran numero di domande di adozione oggi inevase garantisca circa le concrete possibilità di funzionamento di tale istituto per i casi in questione. Afferma inoltre che, per quanto concerne la particolare « pre-adozione » prevista nel disegno di legge n. 515, il lamentato scadimento di dignità della donna sarebbe co-

munque inferiore a quello che ad essa deriverebbe dalla decisione di interrompere la gravidanza.

Il senatore Trifogli conclude esprimendo un'energica critica nei confronti delle interpretazioni date dal senatore Pittella alle larghe manifestazioni di ampi strati della popolazione e di innumerevoli ambienti contro l'interruzione volontaria della gravidanza, manifestazioni in cui si concreta l'espressione di un sacrosanto diritto civile e che, a prescindere da scarsi episodi di intemperanza verbale, vogliono che si affronti il problema senza alcuna intolleranza nè violenza, diversamente da quanto avviene presso altre forze politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno, martedì 1° marzo alle ore 10 e mercoledì 2 marzo alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

10ª (Industria)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Presidente della 10ª Comm.ne
de' Cocci*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Padula e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carta.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

« Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali » (481), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri;

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice » (498).

(Esame e rinvio).

Il senatore Girotti illustra ampiamente alle Commissioni i disegni di legge per i quali, data la connessione, si procede ad un esame congiunto; (mentre il n. 481 prevede, per le sole imprese gestite dagli enti locali, una proroga fino al 31 dicembre 1981, il n. 498 reca una proroga per tutte le concessioni fino al 31 gennaio 1980); concludendo ventilando l'ipotesi che talune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 498 possano comportare dubbi di illegittimità costituzionale, per quanto attiene alla tutela dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale.

Interviene il senatore Catellani, che si dichiara perplesso sulle norme contenute nel disegno di legge n. 498, inteso a prorogare fino al 1980 le concessioni per grandi derivazioni idroelettriche; a suo avviso il provvedimento non tiene in alcuna considerazione le esigenze igienico-sanitarie delle popolazioni di montagna, le quali invece attendono ansiosamente la scadenza delle concessioni in vigore, confidando in una nuova disciplina della materia che sovvenga alle loro necessità.

Prende successivamente la parola il senatore Mingozzi, premettendo che, con un minimo di previdenza, il Governo avrebbe potuto proporre in tempo utile al Parlamento un disegno di legge tendente al riordinamento della materia.

Osserva quindi che appare indispensabile una precisa regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche da parte degli enti locali mentre, per quanto riguarda gli autoproduttori privati, è necessario arrivare entro il termine previsto per la proroga all'assorbimento degli impianti da parte dell'Enel. Dopo aver chiesto delucidazioni in merito ai quantitativi di consumo di energia idroelettrica da parte degli attuali concessionari, il senatore Mingozzi conclude manifestando preoccupazioni circa la incompatibilità del decreto-legge rispetto alla normativa prevista dalle regioni a statuto spe-

ciale e prospettando al riguardo l'opportunità di un emendamento.

Il senatore Fosson, richiamata la particolare disciplina nella utilizzazione delle risorse idriche prevista dallo statuto della Regione Valle d'Aosta, presenta un emendamento tendente ad escludere dall'applicazione del decreto-legge le concessioni relative alla predetta Regione.

Il senatore Veronesi, intervenendo a sua volta, afferma che la mancanza di una seria programmazione nell'uso delle acque ha determinato gravi scompensi portando ad una esasperata utilizzazione delle risorse idriche per fini elettrici e scaricando nel contempo sulle comunità locali rilevanti oneri per le esigenze igienico-sanitarie. Per risolvere tale contraddizione occorre elaborare al più presto un piano organico a carattere nazionale per la utilizzazione delle acque.

Il senatore Crollalanza, ricordata la penuria di risorse idriche nel nostro paese e la necessità di una loro utilizzazione a fini industriali, agricoli e potabili, richiama gli studi coordinati dal senatore Medici e dal professor De Marchi, osservando che, alla luce di essi, si dovrebbe predisporre sollecitamente un piano generale di utilizzazione delle risorse idriche mettendo ordine anche nel settore delle concessioni cui fa riferimento il decreto-legge.

Criticata poi la scelta che portò alla nazionalizzazione del settore elettrico con lo sperpero di circa cinquemila miliardi per lo indennizzo delle aziende private, l'oratore propone in conclusione di limitare ad un anno la durata della proroga prevista dal decreto-legge.

Dopo un intervento del senatore Melis, il quale fa presente l'esigenza di escludere l'applicabilità del provvedimento non solo per la Valle d'Aosta ma anche per la Sardegna e le altre Regioni a statuto speciale, interviene il senatore Carboni, il quale prospetta l'opportunità di nominare una Sottocommissione per l'approfondimento dei diversi aspetti dei disegni di legge in esame, considerata la difformità di valutazioni fin qui emersa su diversi punti.

Il presidente de' Cocci osserva che le Commissioni sono chiamate ad affrontare un problema di rilievo che implica, come è già accaduto per l'istituzione dell'ENEL, una scelta politica di fondo tra l'integrale nazionalizzazione del settore elettrico ovvero il mantenimento di un pluralismo capace di salvaguardare le autonomie locali.

Nel dichiararsi quindi favorevole alla introduzione di una proroga delle attuali concessioni, l'oratore prospetta la possibilità di un breve rinvio per un più attento vaglio dei due disegni di legge.

Il senatore Girotti, replicando nella sua qualità di relatore, fornisce alcuni dati circa i quantitativi di energia utilizzati dagli autoproduttori, sottolineando l'utilità per gli stessi di poter contare su un'autonoma fonte energetica. Si dichiara quindi favorevole al rinvio ed anche all'eventuale approfondimento dei disegni di legge in una apposita Sottocommissione.

Il sottosegretario Padula, dichiaratosi d'accordo sull'opportunità di un breve rinvio che consentirà anche di fornire le delucidazioni richieste da vari oratori, precisa che la facoltà dell'Enel di subentrare alla scadenza delle attuali concessioni è fuori discussione; la precarietà della situazione finanziaria dell'ente impedisce però l'assunzione diretta degli attuali impianti di autoproduzione ed anzi la durata triennale della proroga prevista dal decreto-legge potrebbe rivelarsi insufficiente per arrivare ad una normalizzazione di tale settore.

Dopo aver fatto presente che per le Regioni a statuto speciale non esistono concessioni tranne che per il caso della Valle d'Aosta per il quale opportunamente il senatore Fosson ha presentato un apposito emendamento, il rappresentante del Governo manifesta disponibilità a recepire le esigenze prospettate dal senatore Catellani e si impegna a fornire l'elenco degli attuali impianti di autoproduzione.

Il sottosegretario Carta concorda con l'esigenza di conciliare gli usi industriali dell'acqua con quelli civili e di arrivare ad un soddisfacente rapporto tra ENEL, aziende municipalizzate ed autoproduttori, tenendo pre-

sente la propensione del Governo che è quella di concentrare nell'ente di Stato tutte le attività private di produzione elettrica.

Concludendo, il sottosegretario Carta si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Fosson, rilevando che la eventuale sua estensione alle altre Regioni a statuto speciale ed in particolare alla Sardegna potrebbe avere soltanto carattere cautelativo.

Infine le Commissioni, accogliendo una proposta del presidente de' Cocci, il quale prospetta l'opportunità di approfondire i provvedimenti più che in una Sottocommissione attraverso incontri informali tra i Gruppi, decidono di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il presidente de' Cocci avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi mercoledì 2 marzo, alle ore 12, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 481 e 498.

La seduta termina alle ore 11.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Vice Presidente
AGRIMI*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Bressani.*

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

Sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 12 novembre 1976, dichiarativa — in relazione alla questione sollevata dalla Corte dei conti (Sezione di controllo) con ordinanza 10 aprile 1976 — della illegittimità costituzionale dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 477 del 30 luglio 1973 e dell'articolo unico, primo comma, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975 (Doc. VII, n. 24). (Seguito e conclusione dell'esame).

Si prosegue l'esame della sentenza, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Prende la parola il sottosegretario Bressani, il quale osserva anzitutto che gli atti nor-

mativi primari del Governo implicano istanze di controllo diverse da quelle relative ai normali atti imputabili all'apparato amministrativo. Essi sono espressione di indirizzo politico e come tali costituiscono la risultante di un concorso di volontà degli organi cui tale potere appartiene. Decreti-legge e decreti legislativi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e perciò stesso riferibili all'organo di Governo. Ma tali atti del Governo, a differenza di ogni altro tra quelli previsti dall'articolo 100 della Costituzione, postulano un collegamento specifico tra Governo e Parlamento.

Il decreto-legge in tanto può esplicare in modo definitivo la propria efficacia in quanto venga convertito in legge e quindi nella misura in cui il Parlamento aderisce alla scelta deliberata dal Governo all'atto di adottare il decreto-legge. Che gli atti di necessità e di urgenza dell'esecutivo non siano atti amministrativi risulta evidente dall'obbligo di immediata presentazione alle Camere per la conversione e dall'aver forza di legge, per cui sono, tra gli atti provenienti dal Governo, più attinenti alla sfera del legislativo che non a quella dell'esecutivo.

Il Governo ha sempre seguito la prassi di sottoporre — prosegue il sottosegretario Bressani — al visto e alla registrazione della Corte dei conti i provvedimenti d'urgenza. Ma se, anche in questo caso, l'esame dell'organo di controllo fosse tale da condizionare l'efficacia dell'atto, ne deriverebbe che la mancata registrazione finirebbe col privare il Governo e il Parlamento del diritto costituzionalmente garantito di azionare un procedimento riservato solo ad essi: il procedimento cioè che, iniziatosi con l'emana-zione del decreto, può portare alla sua conversione in legge.

Se poi la Corte dei conti nel riscontro del decreto-legge si ritenesse abilitata a sollevare questioni di costituzionalità investendo delle medesime la Corte costituzionale ne deriverebbe un'altra anomalia: l'anticipazione di quel giudizio di legittimità costituzionale che la Costituzione prevede eventualmente per la legge di conversione. La verità è che nel nostro sistema unico giudice

diretto e necessario dell'assunzione da parte del Governo della funzione legislativa è il Parlamento, al quale solo spetta di far valere la responsabilità politica dell'esecutivo.

Nessun ostacolo può essere frapposto da altri organi al decreto-legge e a quel procedimento di conversione nel quale si esprime il controllo del Parlamento. Nel caso del decreto legislativo esiste pure uno specifico collegamento tra Governo e Parlamento. I decreti legislativi postulano la legge di delega, con la quale è individuata la materia oggetto del decreto delegato e sono fissati i criteri direttivi ai quali si deve adeguare il Governo nel deliberare il provvedimento; una legge, quella di delega, che per produrre i suoi effetti abbisogna dell'esercizio, da parte del Governo delegato, della attività di normazione di cui è stato investito. Anche in questo caso si può ben dire che la disciplina introdotta dall'atto di governo, nella forma del decreto presidenziale, è la risultante di una codeterminazione del Governo stesso e del Parlamento. Ciò è posto in evidenza anche dal procedimento al quale la legge di delega vincola l'esercizio dell'attività legislativa delegata. Si riferisce all'obbligo posto al Governo di sentire una commissione parlamentare, obbligo che in recenti leggi di delega risulta aggravato dalla procedura di un doppio esame dello schema di provvedimento, il secondo esame essendo previsto, dopo altre consultazioni, in vista delle definitive determinazioni governative.

È ben vero che quello della commissione parlamentare è pur sempre un parere obbligatorio e come tale non vincola il Governo ad emanare un atto conforme. Il parametro sul quale va confrontato il decreto delegato al fine di valutarne la legittimità rimane la legge di delega. È un parametro che non sussiste nel caso del decreto-legge e che qui invece soccorre per un riscontro di legittimità che sia operato dalla Corte dei conti. Quel controllo preventivo che non pare aver giustificazione alcuna quando venga esercitato sui provvedimenti d'urgenza sembra trovare una sua ragion d'essere quando l'atto del Governo sia emanato in attuazione di

una delega del Parlamento, ai cui principi e criteri direttivi il Governo deve attenersi.

Ma ove si riconosca alla Corte dei conti — in sede di controllo — la facoltà di sollevare questioni di costituzionalità (così come ha riconosciuto la sentenza n. 226/1976) ne può derivare una alterazione del procedimento attraverso cui si realizza la volontà del Parlamento, quale è espressa dalla legge di delega. Il Parlamento, infatti non solo determina l'oggetto e indica i criteri direttivi ma, nella valutazione che gli appartiene degli interessi da soddisfare, fissa un termine entro il quale il Governo deve legiferare. L'iniziativa della Corte dei conti di investire la Corte costituzionale dell'esame del decreto, non solo apre un giudizio di legittimità costituzionale su un atto che non ha ancora acquisito il vigore di legge, ma procrastina il termine entro il quale nella determinazione del Parlamento il procedimento della delega avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti normativi.

Nè una volta introdotto il giudizio di legittimità costituzionale — ad avviso del sottosegretario Bressani — il Governo può far ricorso alla registrazione con riserva; anche questa via attraverso la quale si può risolvere il contrasto tra Governo e organi di controllo, in attesa del giudizio della Corte costituzionale, diventa impraticabile; il che significa anche precludere l'esame della questione da parte del Parlamento, al quale un provvedimento registrato con riserva dovrebbe essere immediatamente inviato. Ha fin qui limitato il discorso agli atti di Governo che hanno forza di legge perchè è in ordine ad essi — ed in particolare al decreto legislativo — che meglio si possono valutare le conseguenze della decisione della Corte costituzionale.

Una decisione che accresce i dubbi — coevi alla Costituzione repubblicana — circa l'ammissibilità al controllo preventivo di legittimità di quegli atti che sono sì imputabili al Governo, ma al Governo non come vertice dell'amministrazione ma come partecipe di quella funzione legislativa che in via ordinaria spetta al Parlamento di esercitare e che in quanto esercitata dal Governo nelle forme del decreto-legge e del decreto le-

gislativo è dal Parlamento, in diversa maniera, condizionata.

Se si rende possibile, in sede di controllo di quegli atti, eccitare il giudizio di conformità costituzionale ne derivano conseguenze che investono il rapporto Parlamento-Governo.

Pur così limitando il discorso non si intende sottovalutare il problema più vasto sollevato dalla sentenza della Corte costituzionale. Per quanto è previsto dalla legge costituzionale n. 1, è possibile sottoporre al giudizio della Corte la conformità alla costituzione di una legge solo quando nel corso di un « giudizio » una parte o il giudice stesso ne dubitino fondatamente. Il sistema che regola l'accesso alla Corte costituzionale è quindi un sistema rigoroso. Si potrebbe ritenere che esso limiti eccessivamente la facoltà di attivare il giudizio di costituzionalità; si potrebbe anche modificarlo. Ma la scelta del costituente è stata quella non altra: nel nostro sistema non esiste un precetto fondamentale indirizzato all'ammissibilità di un controllo di costituzionalità delle leggi che sia più largo possibile.

C'è invece, un orientamento della Corte di attenuazione del rigore del sistema: di questo orientamento l'ultima e più significativa espressione è la sentenza di cui la Commissione si sta occupando.

Attraverso il riscontro degli atti del Governo si dà ingresso al giudizio di conformità costituzionale delle leggi del Parlamento. Con ciò però la Corte dei conti sembra avviarsi ad assumere nel sistema un ruolo che va al di là di quello previsto nella Costituzione.

Il Governo si rende conto delle perplessità suscitate dall'orientamento della Corte costituzionale, quale si esprime anche attraverso la sentenza in considerazione.

Nel giudizio davanti a quella Corte esso ha peraltro svolto su un piano tecnico-giuridico le tesi che motivano la proposta di legge costituzionale del senatore Branca.

Ma il Governo avverte anche la remora di essere esso stesso a propugnare una limitazione dei controlli cui è sottoposta in via generale la sua attività, quando questi

controlli non possono ritenersi assorbiti (come nel caso degli atti aventi forza di legge) dal controllo del Parlamento.

Ove si ritenga — conclude il sottosegretario Bressani — necessario ristabilire chiarezza nei rapporti tra organi costituzionali ed affrontare il problema, con le implicazioni che esso comporta, mediante iniziative legislative quali quella del senatore Branca, il Governo si rimette alla sovrana valutazione del Parlamento.

Prendono quindi la parola i senatori Venanzi, Maffioletti, Murmura, Vernaschi, Treu, Vittorino Colombo per manifestare apprezzamento per le considerazioni esposte dal sottosegretario Bressani.

Dopo che il presidente Agrimi ha riassunto la tematica emersa nel corso del dibattito, la Commissione, a conclusione dell'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 12 novembre 1976, preso atto della relazione del senatore Agrimi e delle comunicazioni del Governo in merito, ritenendo necessaria una idonea soluzione legislativa al riguardo, decide che si passi all'esame del disegno di legge costituzionale n. 350, riguardante modifiche alle norme sui giudizi di legittimità costituzionale.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale: « Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale » (350), d'iniziativa dei senatori Branca ed altri.

(Esame e rinvio).

Riferisce in senso favorevole al provvedimento il relatore senatore Agrimi, richiamandosi anche alle argomentazioni svolte in sede di esame della sentenza n. 226 della Corte costituzionale. Ad avviso del relatore comunque qualche ulteriore approfondimento in ordine al contenuto del disegno di legge è opportuno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti per l'Arma dei carabinieri e gli

altri Corpi di polizia » (129), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« Norme per la concessione delle indennità d'istituto previste dalle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 22 dicembre 1973, n. 926, e 28 aprile 1975, n. 135, al personale militare delle Capitanerie di porto » (67), d'iniziativa del senatore Murmura.

(Esame e rinvio).

Riferisce in senso favorevole ai provvedimenti il relatore alla Commissione, senatore Murmura, il quale sottolinea l'urgenza di approvarli sollecitamente. Ricorda di aver suggerito, nella seduta del 18 febbraio, di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Dopo aver illustrato le ragioni che, specie nel momento presente, consigliano l'adozione di misure riguardanti il riordinamento dell'indennità di istituto per l'Arma dei carabinieri, gli altri Corpi di polizia, il personale militare delle Capitanerie di porto — cui occorre aggiungere il Corpo forestale dello Stato — conclude auspicando che la Commissione concordi.

Intervengono quindi i senatori Maffioletti, Modica, Vernaschi, Treu ed il presidente Agrimi.

La Commissione stabilisce di rinviare l'esame ad altra seduta, nel corso della quale, dopo che tutte le parti avranno avuto la possibilità di documentarsi adeguatamente sulla materia, si definirà se proseguire l'esame in sede referente ovvero chiedere l'assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti.

« Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali » (125), d'iniziativa dei senatori Maffioletti ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Vernaschi, fa presente di avere appreso che il Governo ha in corso di approvazione un disegno di legge sulla materia oggetto del provvedimento. È pertanto opportuno rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge.

Il senatore Modica prega la Presidenza di voler stabilire gli opportuni contatti perché venga fissato un termine per l'inizio dell'esame ed il presidente Agrimi prende atto della richiesta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Vernaschi, relatore sui disegni di legge nn. 262 e 300, riguardanti la sospensione e la decadenza degli amministratori degli enti locali, informa che l'apposita Sottocommissione ha ultimato la redazione dell'articolato da sottoporre all'esame della Commissione.

La Commissione dispone che i due provvedimenti vengano inseriti all'ordine del giorno della prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 2 marzo, alle ore 17: all'ordine del giorno, in sede referente, il disegno di legge costituzionale numero 350, sulle norme relative ai giudizi di legittimità costituzionale, i provvedimenti sul riordinamento delle indennità di istituto dei carabinieri ed altri Corpi di polizia, nonchè le misure sulla sospensione e decadenza degli amministratori locali.

La seduta termina alle ore 12,45.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Presidente
SCHIETROMA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caroli.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ricorda che alle ore 9,30 di domani si riunirà l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi per la definizione di una proposta di programma per un'indagine conoscitiva sui problemi relativi alla sanità militare e alla prevenzione degli infortuni dei militari in servizio.

Al fine di consentire eventuali osservazioni e suggerimenti da parte dei commissari

è stato predisposto e distribuito uno schema di programma il quale definisce, in linea di massima, i punti sui quali potrà concentrarsi la predetta indagine e indica le visite da effettuarsi a istituzioni sanitarie militari.

Il Presidente aggiunge che, successivamente all'indagine sopraindicata, la Commissione potrà programmare altre due relativamente all'ordinamento penitenziario militare e alle condizioni di vita dei militari nelle caserme, collegandole rispettivamente ai provvedimenti di riforma dei codici militari e del sistema carcerario militare, in fase di studio presso il Ministero della difesa, e al disegno di legge recante principi per il nuovo regolamento di disciplina militare.

Il Presidente comunica poi che all'ordine del giorno della seduta che la Commissione terrà nella prossima settimana sarà iscritto il disegno di legge n. 444 (« Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari »), d'iniziativa governativa; la discussione di tale provvedimento offrirà al Governo l'occasione per riferire alla Commissione sulla situazione delle Accademie militari.

Il sottosegretario Caroli, infine, dichiara che il Governo è pronto a rispondere alla maggior parte delle interrogazioni pendenti in Commissione. Conseguentemente il presidente Schietroma comunica che una delle prossime sedute della Commissione sarà dedicata allo svolgimento di interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

« Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito » (189).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha trasmesso parere favorevole senza osservazioni sul nuovo testo predisposto dal relatore, senatore Della Porta. Su tale testo ha invece dato parere contrario, nella seduta di oggi, la Commissione affari costituzionali.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli, nel testo predisposto dal relatore.

Dopo un intervento del senatore Pasti l'articolo 1 è accolto con un emendamento del relatore che aggiunge dopo il primo comma il seguente: « Il programma dovrà comprendere contratti di ricerca avanzata e innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi ».

All'articolo 2 sono proposti due emendamenti da parte del senatore Tolomelli; il primo tendente a sostituire al secondo alinea del primo comma la parola « aumentato » con l'altra « variato » (al fine di prevedere la possibilità di variare anche in diminuzione gli stanziamenti del programma promozionale per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, preventivati nella misura di 120 miliardi per anno); il secondo mirante ad aggiungere allo stesso alinea le parole: « o da esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze ».

Sugli emendamenti si apre un ampio dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori Arrigo Boldrini, Donelli (favorevoli ai due emendamenti), Signori (contrario al primo emendamento e favorevole al secondo) e Tolomelli nonché il sottosegretario Caroli e il presidente Schietroma. Infine, ritirato il primo emendamento da parte del senatore Tolomelli, la Commissione accoglie il secondo e l'articolo 2 in tal modo modificato.

L'articolo 3 è accolto con un emendamento aggiuntivo dei senatori Tolomelli, Arrigo Boldrini ed altri che inserisce un comma per stabilire che copia del verbale di ogni seduta del Comitato è trasmessa per conoscenza dal Ministro della difesa alle Commissioni difesa del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati. La Commissione infine, a maggioranza incarica il relatore Della Porta di presentare all'Assemblea il testo del disegno di legge con relazione favorevole.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali,

graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza della Guardia di finanza e degli agenti di custodia » (400).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del disegno di legge, precedentemente esaminato in sede referente.

Il relatore Cerami illustra brevemente le finalità del provvedimento, che estende ai sottufficiali, graduati e militari delle tre Forze armate nonché della Guardia di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e agli agenti di custodia le disposizioni, già in vigore per gli ufficiali, che limitano alla sola ipotesi di imputazione di delitto non colposo l'impedimento derivante ai fini della valutazione per l'avanzamento di carriera.

Dopo che il sottosegretario Caroli ha raccomandato l'approvazione del disegno di legge, il senatore Iannarone presenta una serie di emendamenti, al fine di estendere l'ambito modificativo del provvedimento escludendo dal divieto di valutazione per l'avanzamento coloro che si trovino in aspettativa per causa di servizio.

Dopo interventi del relatore Cerami, del presidente Schietroma (il quale prospetta la possibilità di dare applicazione, anche nei confronti degli ufficiali dei corpi armati in questione, alla esclusione proposta dal senatore Iannarone) e del senatore Signori (che si dichiara d'accordo con il Presidente), il seguito della discussione è rinviato per consentire la formulazione di un emendamento che estenda in favore degli ufficiali la modificazione proposta dal senatore Iannarone.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 2 marzo, alle ore 10, in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 141 e in sede deliberante per la discussione dei disegni di legge nn. 400 e 444.

La seduta è tolta alle ore 12,10.

BILANCIO (5°)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente
COLAJANNI

Interviene, a norma dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Mario Sarcinelli, Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL DOTTOR MARIO SARCINELLI, VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 497: «CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 1977, N. 12, RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA»

Il presidente Colajanni avverte che il dottor Ercolani, impossibilitato ad intervenire alla seduta, è sostituito dal dottor Mario Sarcinelli, vice direttore generale della Banca d'Italia; l'oggetto dell'audizione è quello di verificare con i responsabili dell'Istituto di emissione, titolare della sorveglianza sul sistema bancario, la destinazione delle somme che vengono risparmiate con la riforma della scala mobile ipotizzata dal decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 (disegno di legge n. 497) e sul quale la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi.

Il dottor Sarcinelli espone in un breve riepilogo i dati che valgono a quantificare le dimensioni del problema.

Prendendo in considerazione il settore degli istituti di credito ordinario nonché quelli di credito speciale (escluse pertanto le casse rurali), si ha per il 1975 un onere a carico del sistema degli istituti di credito ordinario per spese del personale pari a 3.242 miliardi (4.047 nel 1976), imputabili per 1.854 miliardi a retribuzioni (2.294 nel 1976), per 692 miliardi a contributi sociali (865), per 632 per previdenza e liquidazioni (821) e per 64 ad altre spese (67).

Per gli istituti di credito speciale la somma totale è di 167 miliardi (209 nel 1976), le altre voci sono rispettivamente nell'ordine elencato di 100 miliardi (124), 31 miliardi (39), 33 miliardi (43) e 3 miliardi (3).

Per il 1977, assumendo come ipotesi una congiuntura che comporti 27 scatti di scala mobile scaglionati secondo una scadenza di 9, 7, 6, 5 e calcolando un aumento di occupazione del 5 per cento (tasso medio annuo del periodo 1970-1975), si rivela il diverso andamento del costo del lavoro, a seconda che venga applicata una scala mobile percentuale o una scala mobile a punto unificato, che varia secondo il seguente prospetto:

VOCI	1977	
	Scala mobile percentuale	Punto unificato
Retribuzioni	3.050 (+ 26,2)	2.845 (+ 17,7)
Contributi sociali .	1.141 (+ 26,2)	1.064 (+ 17,7)
Previd. e liquid. .	1.092 (+ 26,2)	1.018 (+ 17,7)
Altre voci	88 (+ 26,2)	82 (+ 17,7)
Totale . . .	5.371 (+ 26,2)	5.009 (+ 17,7)

Il passaggio da un tipo di scala mobile all'altro comporta pertanto — tenendo conto che i dati si riferiscono a situazioni medie — un risparmio che oscilla tra i 282 ed i 362 miliardi. Qualora infine voglia tenersi conto anche del settore assicurativo è necessario aumentare le cifre indicate di un 20 per cento circa.

Il senatore Lombardini, in un ampio intervento, rilevato che il costo del lavoro nel settore creditizio è lievitato in misura eccessiva, osserva che il risparmio realizzato con il provvedimento di riforma della scala mobile determina una riduzione dei tassi attivi di misura insignificante (mezzo punto circa). Chiede pertanto se non sia ipotizzabile la creazione di un organismo, finanziato con le somme realizzate, del tipo della *Small Business Administration* che abbia il compito di agevolare, formando garanzie fidejussorie, il credito alle piccole e medie imprese.

Il dottor Sarcinelli dichiara che un organismo quale quello ipotizzato dal senatore Lombardini sarebbe certamente utile alla nostra economia, ma non ritiene opportuno finanziarlo nel modo indicato, poichè altrimenti si verrebbe a creare una sorta di imposta sui salari bancari; la quale, inoltre, avrebbe la natura di imposta speciale, andando così contro la tendenza ormai radicata di finanziare i servizi sociali indiscriminatamente a carico del bilancio dello Stato e con esclusione di imposte di scopo.

Afferma che il distacco tra tassi attivi e tassi passivi è certamente eccessivo e trova una delle sue cause nel costo del personale. Un sistema di scala mobile percentuale era applicabile senza danni in una situazione economica caratterizzata da un andamento inflazionistico moderato e tenuto sotto controllo, ma si rivela di struttura rigida ed elemento di divaricazione tra i tassi, in una situazione inflazionistica quale quella presente. L'orientamento dell'Istituto di emissione è pertanto quello di trarre partito dall'attuale congiuntura per giungere ad una modificazione di una struttura del costo del lavoro, che nasconde il pericolo di porsi, come detto, essa stessa come fomite di inflazione.

Dichiara che l'aumento del 5 per cento annuo dell'occupazione nel sistema creditizio non è da ritenersi eccessivo quando si pensi che esso oltre che porsi come tramite tra produttori ed utilizzatori di risparmio, assolve anche alla funzione di regolare il sistema dei pagamenti. Tale sistema infatti, nelle economie più evolute, ha assunto una dimensione ragguardevole, essendo sempre meno in uso il maneggio diretto del denaro nelle transazioni commerciali; a tale tendenza si adegua peraltro anche la pubblica amministrazione. Il funzionamento però del sistema dei pagamenti richiede un forte impiego di personale, in altri termini un sistema *labour intensive*, che egli reputa antieconomico far gestire dal sistema bancario.

Conclude affermando che l'Istituto di emissione punta come scopo primario piuttosto che alla riduzione del tetto massimo dei tassi, al riavvicinamento del distacco esi-

stente tra tassi attivi e tassi passivi, ma che tale obiettivo non deve essere perseguito con una imposta speciale sui salari bancari.

Rispondendo ad un quesito del senatore Carollo, dichiara che gli occupati nel settore del credito sono: nel 1975 226,8 mila, nel 1976 238,1 mila, nel 1977 250,0 mila.

A varie domande poste dal senatore Cifarelli risponde chiarendo che il margine di azione della Banca d'Italia in tema di controllo degli istituti di credito sotto il profilo della occupazione e del relativo costo del lavoro è limitato dalla incostituzionalità delle norme fissate in materia da leggi emanate nel periodo prebellico, che non rispettano il principio costituzionale della libertà delle contrattazioni sindacali.

Informa quindi che la pratica del pagamento per assegni anche per le minime contrattazioni commerciali è oramai largamente diffusa nel Paese e che comunque l'Istituto di emissione esercita una azione severa di controllo per gli assegni a vuoto.

Dopo aver affermato che la concorrenza nel mercato dei depositi deve essere vista con favore, perchè l'inflazione colpisce soprattutto i detentori di disponibilità finanziarie, il dottor Sarcinelli afferma che l'altezza dei tassi richiesti dagli istituti di credito è dovuta anche ad una distorsione del mercato nel quale sono presenti utilizzatori del credito scarsamente sensibili alle variazioni dei tassi ed esenti da procedure concorsuali.

Su domanda del presidente Colajanni precisa che la Banca d'Italia ha tenuto sempre un atteggiamento di rigoroso distacco di fronte ad intese dei maggiori istituti di credito sul livello dei tassi (cosiddetto cartello); tali intese hanno certamente esercitato una funzione di contenimento, mentre per altro presentano il difetto di tendere a cristallizzare la ripartizione del mercato tra i vari istituti. In linea di principio può quindi dirsi che l'opportunità o meno di un « cartello » tra le banche va valutata in relazione alla congiuntura. Del resto la caccia ai depositi nasce anche dalla presenza sul mercato di enti che, come già detto, hanno una domanda di credito rigida e svincolata dal livello dei tassi richiesti.

Su domanda del senatore Bacicchi il dottor Sarcinelli dichiara che la riforma della scala mobile può comportare una riduzione dei tassi attivi, va comunque considerato che un risparmio di 282 miliardi non può garantire risultati di rilievo, ma si traduce in una riduzione del costo dei nuovi mutui di 0,14 punti percentuali per gli istituti di credito speciale ed in un contenimento del tasso attivo medio di 0,36 punti percentuali per le aziende di credito ordinario.

Considerando anche il risparmio sui fondi di previdenza e liquidazione e sulle spese per provvidenze varie l'effetto diverrebbe rispettivamente di 0,19 e 0,46 punti percentuali.

Ribadisce che il livello massimo dei tassi è soprattutto collegato alla politica monetaria ed alle previsioni sull'andamento inflazionistico; il margine di manovra concesso all'istituto di emissione, essendo relativo soltanto alla divaricazione tra tassi attivi e tassi passivi. Su tale elemento pertanto è opportuno manovrare lasciando invece che l'andamento dei livelli assoluti segua l'andamento della congiuntura poichè esso costituisce uno degli elementi di politica antinflazionistica, particolarmente importante in una fase come quella attuale che vede le nostre riserve pareggiare l'indebitamento bancario con l'estero.

Rispondendo al senatore Giovanniello ribadisce le osservazioni già formulate sulla onerosità, in termini di personale occupato, dei servizi di intermediazione dei pagamenti, osservando che si è avuta inoltre una diminuzione delle ore lavorate dal personale. Afferma che non esiste ufficialmente un parametro fisso tra depositi accumulati e persone impiegate, qualora vi fosse non lo ritiene corretto criterio di conduzione aziendale. Sullo stesso tema, rispondendo al senatore Basadonna, ricorda che se tra il 1965 e il 1975 il personale occupato negli istituti di credito è più che raddoppiato ciò è dovuto oltre che alle cause sopra indicate, anche all'aumento degli sportelli per la maggior copertura, da parte del sistema bancario, del territorio nazionale.

Infine, al presidente Colajanni, che chiede chiarimenti sui costi generali delle aziende di credito rilevando come all'impennata della differenza fra tassi attivi e tassi passivi corrisponda, non tanto un aggravio dei costi per il personale, quanto quello dei costi generali, il dottor Sarcinelli risponde che a carico delle aziende di credito si sono riscontrate le spese per l'automazione nonché un congruo volume di accantonamenti.

Concludendo l'audizione, il presidente Colajanni rivolge, anche a nome della Commissione, parole di apprezzamento al dottor Sarcinelli, per la collaborazione prestata ai lavori.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Colajanni avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 febbraio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente

SEGNANA

indi del Vice Presidente

GRASSINI

Intervengono il Ministro del tesoro Stammati e il Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero Abis.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il Ministro del tesoro risponde preliminarmente alla interrogazione n. 3 - 00294, rivolta dal senatore Li Vigni in merito al meccanismo di applicazione della legge 10 dicembre 1976, n. 797, per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale spettante ai pubblici dipendenti.

Il Ministro del tesoro, tra l'altro, fa presente che l'aumento della predetta indennità spettante al personale statale in servizio, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1977, è stato determinato, in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, sulla base degli 11 punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT per il semestre 1° maggio-31 ottobre 1976; pertanto, la parte di detto aumento da tradurre, parzialmente o integralmente, in buoni del tesoro, dovendosi riferire, per il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 699 del 1976, alla sola variazione del costo della vita determinatosi successivamente al 30 settembre 1976 e quindi al solo mese di ottobre dello stesso anno (che secondo quanto comunicato dall'ISTAT è risultato di 1 punto) è stata di lire 1.512 e di lire 756, al lordo delle ritenute previdenziali.

Il senatore Li Vigni, replicando brevemente, si dichiara soddisfatto per quanto attiene ai chiarimenti metodologici offerti dal Ministro, chiarimenti che peraltro confermano — a suo avviso — che la normativa in oggetto introduce un ulteriore elemento di disparità tra settore pubblico e settore privato.

Il ministro Stammati risponde successivamente alla interrogazione n. 3-00324, rivolto dal senatore Aletti per conoscere con quali modalità verrà realizzata l'emissione dei Buoni del tesoro poliennali, previsti dal decreto-legge n. 699, del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976.

Il ministro Stammati, dopo aver ampliatamente illustrato i problemi di carattere tecnico che dovranno essere risolti e che sono attualmente allo studio degli uffici competenti, si dichiara disponibile ad un eventuale discussione preliminare in Commissione sulla bozza di decreto, al fine di raccogliere suggerimenti e proposte.

Replica il senatore Aletti dichiarandosi parzialmente soddisfatto; in particolare, per quanto riguarda il problema della creazione di un organismo centralizzato per la custodia e l'amministrazione dei valori mobiliari, organismo a cui potrebbe essere affidata la tenuta delle scritture contabili sostitutive della stampa dei buoni del tesoro poliennali

corrisposti in sostituzione degli scatti di scatta mobile, si augura che si possa sollecitamente passare ad una fase realizzativa.

Il ministro Stammati risponde quindi alla interrogazione n. 3-00283, rivoltagli dal senatore Andreatta. L'interrogante, in particolare, chiede se non sia opportuno limitare il ricorso del Tesoro — sotto qualunque forma — all'Istituto di emissione per ciascun trimestre entro il tetto di un terzo del volume indicato per l'intero anno nelle previsioni sui flussi finanziari comunicati al Parlamento, salvo eventuali recuperi nei trimestri successivi.

Il Ministro del tesoro, tra l'altro, fa presente che la questione posta dal senatore Andreatta con la sua interrogazione attiene direttamente ai modi di finanziamento del disavanzo del Tesoro, sui quali egli avrà modo di soffermarsi ampiamente in sede di comunicazioni alla Commissione.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL TESORO

Dopo che il presidente Segnana ha sinteticamente ricordato le questioni sulle quali il Ministro del tesoro era stato invitato a fornire chiarimenti, prende la parola lo stesso ministro Stammati.

Per quanto riguarda il problema del funzionamento e delle prospettive operative della Commissione parlamentare per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, l'oratore, ricapitolati i compiti della Commissione (di carattere esclusivamente consultivo), fa presente che la sua ultima seduta ha avuto luogo circa dieci anni fa: successivamente, per una serie complessa di motivi, la Commissione è rimasta totalmente inattiva. Concludendo su questo punto, il Ministro del tesoro assicura che si farà carico di riattivare sollecitamente questo organismo collegiale, per verificare preliminarmente, in via problematica, le prospettive operative che ad essa si pongono nell'immediato futuro.

Il senatore Assirelli, intervenendo brevemente, sottolinea l'opportunità di una sollecita ripresa dell'attività della Commissione di fronte all'abnorme dilagare della circola-

zione di sostitutivi della moneta divisionaria e alla luce di recenti incresciosi episodi, come la sottrazione di valori presso la Banca d'Italia.

Il Ministro del tesoro passa poi ad esaminare la proposta del senatore Andreatta secondo la quale il Ministro del tesoro dovrebbe dare disposizioni al Governatore della Banca d'Italia di intervenire presso gli organi direttivi dell'Associazione bancaria italiana affinché la determinazione dei tassi attivi minimi e dei tassi passivi massimi avvenga attraverso meccanismi automatici collegati all'andamento dei tassi del mercato monetario (tasso interbancario o tasso dei buoni ordinari del tesoro); finalità principale della proposta è quella di ridurre l'asimmetria nella dinamica dei tassi bancari, che si manifesta con aggiustamenti rapidi nei periodi di aumento dei tassi e con ritardi in fase di tassi calanti. Al riguardo il Ministro, dopo aver rilevato che tale asimmetria è meno evidente per i tassi effettivamente praticati dalle banche che per quelli annunciati dal cartello, dal momento che sono le variazioni dei tassi di cartello, più che quelle effettive, ad incontrare remore istituzionali in una fase discendente, conviene sul fatto che una certa asimmetria esista anche nei tassi effettivi; essa sembra però da imputare non tanto alle procedure del cartello, quanto alle specifiche caratteristiche della politica monetaria (come il mantenimento dei massimali all'espansione del credito) e alla prevalenza di obiettivi puramente dimensionali, rispetto a quelli di profitto, da parte di molte aziende di credito.

Inoltre, prosegue l'oratore, la tecnica proposta dal senatore Andreatta, di collegare il *prime rate* ai tassi interbancari ed ai tassi dei buoni ordinari del tesoro, trova difficoltà nel fatto che questi tassi non sono rappresentativi delle condizioni del mercato monetario, ma sono largamente controllati dalle stesse aziende di credito. Sicchè, si può immaginare che quei tassi verrebbero influenzati artificialmente qualora da essi dipendessero, mediante l'automatismo proposto, i tassi sugli impieghi e sui depositi. Da questo punto di vista lo sviluppo di un significativo mercato monetario, premessa

di un maggiore collegamento tra i tassi che esso esprime e i tassi bancari, potrebbe riuscire sacrificato proprio dal tentativo di stabilire prematuramente e in modo non fisiologico tale collegamento.

Ciò premesso, il ministro Stammati, condividendo la preoccupazione espressa dal senatore Andreatta con la sua proposta, ritiene senz'altro auspicabile l'introduzione di elementi correttivi della rigidità dei tassi, sia modificando gli elementi di distorsione della concorrenza esistenti nel sistema, soprattutto per quanto riguarda la remunerazione dei depositi (ad esempio rendendo più costoso il perseguimento di finalità volte ad accrescere la dimensione delle aziende di credito) sia, ove considerato utile e possibile, introducendo elementi di maggiore o più diretto controllo sui tassi da parte delle autorità monetarie.

In merito poi alle sollecitazioni rivolte al Governo per un'applicazione più severa della normativa che impone agli enti pubblici che ricevono con carattere di periodicità contributi a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle amministrazioni autonome statali di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il tesoro (ordine del giorno 0/280/2/6-Tab. 2 a firma dei senatori Andreatta ed altri), il ministro Stammati rileva preliminarmente che alla legge n. 629 del 1966 è stata attribuita la massima possibile estensione, grazie anche alla collaborazione degli organi regionali che ha consentito di considerare rientranti nella normativa anche i fondi erogati dal bilancio dello Stato alle Regioni.

Dopo aver osservato che le procedure applicate dalla tesoreria dello Stato nella gestione dei fondi ad essa affidati dagli enti non sono nè complesse nè macchinose, l'oratore dichiara che potrebbero sorgere problemi se sulle attuali strutture amministrative venisse a gravare un volume considerevole di nuove gestioni. In linea generale, l'oratore sottolinea che lo spostamento di fondi degli enti pubblici dal sistema bancario alla tesoreria dello Stato presenta indubbi vantaggi. La conseguente maggiore disponibilità di mezzi finanziari ridurrebbe infatti le dimensioni del fabbisogno di cas-

sa del tesoro e quindi il volume del suo indebitamento a breve termine con effetti positivi soprattutto sugli oneri a carico del bilancio dello Stato. Tuttavia, in relazione ad una nuova disciplina legislativa volta ad estendere gli obblighi previsti dall'attuale normativa alle Regioni ed eventualmente a tutti gli enti soggetti a controllo da parte della Corte dei conti, ai sensi della legge n. 259 del 1958, il ministro Stammati sottolinea che tale nuova disciplina legislativa, nei suoi aspetti tecnici, dovrebbe darsi carico dell'esigenza di non appesantire la tesoreria statale di oneri gestionali che non potrebbero essere assolti in maniera adeguata. In questi oneri rientrerebbe la creazione di meccanismi che colleghino i prelievi degli enti dai loro conti presso la tesoreria ad impieghi effettivi. Meglio varrebbe, prosegue l'oratore, regolare attraverso convenzioni del tesoro con il sistema bancario, o altre soluzioni istituzionali (come un potenziamento della rete postale), il movimento dei conti correnti di tesoreria degli enti stessi assicurando, con tecniche adeguate, che il circuito finanziario in cui questi conti si muovono, rimanga quello del tesoro. In secondo luogo occorre poi collegare il problema del deposito di questi fondi alla possibilità di realizzare degli scoperti temporanei nei conti: possibilità che è attualmente esclusa nei conti di tesoreria ma che invece può esistere nei conti bancari normali. Infine, osservando il problema dei flussi finanziari nel settore pubblico nel suo insieme, il ministro Stammati si sofferma ad illustrare i termini salienti di alcune proposte fatte da studiosi della materia al fine di scindere il circuito finanziario pubblico dal circuito destinato al settore privato.

Concludendo su tale punto l'oratore assicura la Commissione che sono in corso approfonditi studi su questi argomenti, la cui importanza non consente soluzioni affrettate.

Passando infine ad esaminare il problema del contenimento della creazione di base monetaria entro limiti determinati, problema al quale si collegava sostanzialmente il suggerimento avanzato dal senatore Andreatta nella sua interrogazione n. 3 - 00283, alla quale in precedenza aveva fornito una prima ri-

sposta, il Ministro del tesoro si chiede se tale contenimento debba essere perseguito per il volume complessivo della base monetaria stessa o per quella parte di esso che si crea attraverso un singolo canale. In effetti, prosegue l'oratore, il canale del Tesoro ha avuto in questi anni un'importanza preponderante; occorre tuttavia considerare che, almeno in prima approssimazione, è la creazione complessiva della base monetaria attraverso tutti i canali la variabile che influenza l'espansione monetaria e creditizia. È a questi ultimi aggregati, in effetti, che più si è diretta l'attenzione delle autorità monetarie negli anni recenti. Della catena che collega gli strumenti dell'azione monetaria ai loro obiettivi ultimi, questi aggregati costituiscono gli anelli per così dire più vicini agli obiettivi finali, ed è presumibilmente per questa ragione che l'analisi, la discussione e spesso la formulazione stessa della politica monetaria rivolgono ad essi la loro attenzione. Gli stessi organismi internazionali che in questi anni hanno offerto il proprio sostegno finanziario al nostro Paese, hanno impostato l'analisi delle condizioni del loro intervento essenzialmente in termini di espansione del credito globale. In questo senso il ministro Stammati afferma che l'esigenza sottolineata dal senatore Andreatta nella sua interrogazione potrebbe essere tenuta presente nell'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 249 del 1976 che, come è noto, stabilisce l'obbligo della presentazione al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio e di quella di tesoreria relativa all'anno in corso nonché della revisione trimestrale di tale stima, insieme con una relazione sui risultati della gestione di cassa. In quella sede, prosegue il Ministro del tesoro, potrebbero essere fornite indicazioni sui modi attraverso i quali si intende coprire il disavanzo di cassa, tenendo anche conto della influenza che i fattori stagionali esercitano sulla creazione di base monetaria.

Inoltre l'oratore afferma che all'assunzione di impegni rigidi in materia di divisione dell'obiettivo annuale in dati trimestrali osta-

no, allo stato presente, le difficoltà che l'Amministrazione incontra per quanto riguarda il bilancio di cassa, sia in ordine alla sua manovrabilità, sia in ordine alla sua prevedibilità. L'oratore sottolinea poi che non si deve dimenticare che se in questi anni la creazione di moneta ha ecceduto la misura compatibile con il mantenimento della stabilità dei prezzi e del cambio, non è per difetto di argini legislativi ai modi di finanziamento del disavanzo pubblico, ma perchè la società stessa nel suo complesso ha compiuto scelte inflazionistiche sia direttamente nella stipulazione dei contratti, sia attraverso i propri rappresentanti eletti nel votare leggi di spesa. In questo senso l'oratore conclude affermando che mentre può essere opportuno che gli argini legislativi vengano rafforzati, occorre non trascurare la necessità di affrontare il problema della stabilità monetaria e le sue cause profonde e in particolare nel livello della spesa pubblica.

Interviene quindi il senatore Andreatta. In linea preliminare l'oratore dichiara che le sue proposte sono tutte ispirate ad una unica esigenza: introdurre regole precise al fine di contenere i poteri discrezionali di cui dispone l'Esecutivo. In sostanza, l'obiettivo di fondo che si intende raggiungere è quello di interrompere una situazione abnorme per la quale l'elaborazione strategica della politica monetaria rappresenta, in ultima analisi, il sottoprodotto delle esigenze di finanziamento del fabbisogno netto del Tesoro. In questo senso, la definizione preventiva di un tetto trimestrale inteso a limitare il ricorso del Tesoro all'istituto di emissione offrirebbe al Parlamento un preciso punto di riferimento, in base al quale verificare in modo obiettivo gli aggiustamenti e le modificazioni intervenute nei comportamenti del Tesoro e, quindi, in questo canale di creazione di base monetaria. Da questo punto di vista sembrerebbe utile isolare il comportamento del Tesoro rispetto alle altre fonti di creazione di base monetaria, avviando così in modo concreto quel discorso di programmazione dei flussi di cassa del Tesoro che rappresenta un elemento centrale ai fini del controllo della spesa pubblica. Inoltre, la predeterminazione di limiti invalicabili per quan-

to riguarda il ricorso all'Istituto di emissione, dovrebbe incentivare l'Amministrazione ad adottare tecniche più articolate ed efficienti per quanto attiene al controllo della gestione di tesoreria.

L'oratore ricorda poi che nell'ordine del giorno n. 0/280/2/6-tab. 2, accolto dal Governo nella seduta del 18 novembre 1976, si suggeriva, tra l'altro, l'opportunità di operazioni di consolidamento volontario del debito pubblico mediante emissione di titoli indicizzati a modesto tasso di interesse; ciò al fine di offrire ai piccoli risparmiatori una più articolata tipologia di forme di investimento mobiliari, capaci di soddisfare le più svariate esigenze.

In ordine poi al problema relativo ai meccanismi istituzionali di determinazione dei tassi bancari, il senatore Andreatta, prendendo atto delle osservazioni sviluppate dal Ministro, sottolinea la necessità che si intervenga in tempi brevi, al fine di scongiurare il pericolo che ad una fase di aspettative inflazionistiche decrescenti, quale quella che viene profilandosi, non si colleghi sollecitamente una flessione nel livello del costo del denaro, con la conseguenza di trovarci di fronte a tassi reali, depurati cioè del tasso d'inflazione, eccezionalmente elevati, con conseguenze gravissime sul piano produttivo; e ciò, proprio nel momento in cui il problema del costo del lavoro sembra aver trovato una sua sia pure parziale soluzione nei recenti provvedimenti adottati dal Governo.

Concludendo, l'oratore ribadisce l'opportunità che il Tesoro operi in modo efficace al fine di vincere ulteriori resistenze corporative a sostegno di un livello di tassi bancari ingiustificatamente elevato.

Il senatore Grassini dal canto suo mette in evidenza l'importanza della riduzione del costo del denaro per le industrie manifatturiere (un punto in meno nel costo del denaro rappresenta infatti per il settore manifatturiero un minor esborso complessivo di 200 miliardi di circa), osservando che il comportamento della banca centrale sembra sovente ispirato al criterio che costo del denaro e sviluppo del processo inflazionistico debbano procedere di pari passo. Da questo

punto di vista l'oratore condivide l'esigenza, espressa dal senatore Andreatta, di operare chiare scelte politiche al fine di adeguare il processo di aggiustamento del livello dei tassi bancari all'andamento delle aspettative inflazionistiche.

L'oratore osserva poi che l'indicazione del limite trimestrale per quanto riguarda il ricorso del Tesoro all'Istituto di emissione, relativamente agli impegni di cassa, offrirebbe al Parlamento l'occasione per verifiche puntuali, idonee ad accentuarne i profili di responsabilizzazione e di autolimitazione in ordine al problema della legislazione di spesa. Concludendo, ribadisce che occorre responsabilizzare pienamente il Parlamento in tutti i momenti della sua produzione legislativa, fornendogli puntuali elementi di conoscenza e di riscontro.

Il senatore Tarabini, dopo aver dichiarato di condividere alcune impostazioni espresse dal senatore Andreatta, chiede di conoscere, in particolare, nel processo di creazione di base monetaria attraverso il canale del tesoro, quanta parte sia da imputare all'andamento del conto corrente di tesoreria con l'Istituto di emissione e quanta parte invece al collocamento dei buoni ordinari del tesoro. L'oratore, inoltre, dichiara di concordare con l'esigenza espressa dal Ministro di ricondurre la discussione sulla gestione di cassa in sede di esame della Relazione che il Ministro del tesoro ha presentato al Parlamento in base alla legge n. 249 del 1976. Da questo punto di vista l'oratore, dopo aver osservato che noi ci troviamo di fronte ad un sistema giuridico in base al quale le stesse previsioni di competenza iscritte in bilancio non costituiscono alcun vincolo reale per la gestione complessiva del Tesoro, si chiede se non sia opportuno, per lo meno come impegno politico, assumere il livello del disavanzo di cassa come limite operativo delle scelte che ricadono nell'area di discrezionalità del Tesoro. Dichiarato anch'egli che l'introduzione di un preciso punto di riferimento in ordine alla gestione di cassa permetterebbe al Parlamento una maggiore intransigenza per quanto riguarda la legislazione di spesa, l'oratore conclude chie-

dendosi se l'obbligo dell'accentramento presso la tesoreria dello Stato delle disponibilità da trasferire ai bilanci regionali, obbligo previsto dalla legge sulla finanza regionale, sia attualmente operante o sia invece stato successivamente derogato dagli Statuti regionali.

Il senatore Li Vigni afferma preliminarmente che il problema dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia assume oggi un rilievo centrale ai fini dell'elaborazione di una politica monetaria e creditizia rispondente alle esigenze del momento. L'oratore afferma altresì che occorre valorizzare il ruolo del Tesoro nella raccolta del risparmio familiare, anche attraverso un ampliamento e una diversificazione della tipologia dei titoli.

Dopo essersi dichiarato in linea di principio d'accordo con il criterio dell'accentramento dei fondi degli enti pubblici non economici presso la tesoreria dello Stato (da questo punto di vista si potrebbe suggerire anche l'opportunità di un accentramento dei fondi degli enti locali presso la tesoreria delle Regioni) l'oratore si sofferma sulla necessità che il sistema bancario nel suo insieme abbandoni atteggiamenti di chiusura corporativa e si apra invece alle esigenze di sviluppo dell'economia, rinunciando ad atteggiamenti talvolta di sapore provocatorio.

Infine dichiara che la critica al Parlamento per quanto riguarda la legislazione di spesa non può essere accolta interamente dal momento che sia lo stesso Parlamento che il Governo non sembrano ancora risporre di un quadro di riferimento globale e realistico delle previsioni di entrata e di uscita.

Dopo un breve intervento del senatore Aletti prende la parola il presidente Segnana. In particolare, l'oratore evidenzia la necessità che, parallelamente all'azione per ridurre il costo del lavoro, venga condotta con sollecitudine una contestuale linea di interventi volti a promuovere la diminuzione del costo del denaro, con misure, se necessario, a carattere straordinario e temporaneo.

Il senatore Luzzato Carpi, intervenendo brevemente, ricorda al Ministro del tesoro gli impegni presi di fronte alla Commissione dal sottosegretario Mazzarrino per una sol-

lecita iniziativa del Governo volta a normalizzare la situazione della circolazione della moneta divisionaria, tema questo sul quale il Gruppo socialista ha presentato una sua precisa proposta che è all'ordine del giorno della Commissione.

Replicando agli intervenuti il Ministro del tesoro si sofferma innanzitutto sul problema del consolidamento volontario del debito pubblico mediante emissione di titoli irredimibili indicizzati. Da questo punto di vista afferma che l'emissione di prestiti pubblici indicizzati potrebbe effettivamente favorire un riavvicinamento del pubblico alle forme di risparmio a lungo termine; peraltro una tale proposta se da un lato comporta dei benefici certi, in termini di riduzione dell'onere del servizio del prestito nel breve periodo, dall'altro scarica sui bilanci futuri oneri di incerta determinazione. In questo senso il ricorso a formule di indicizzazione potrebbe ingenerare nel pubblico italiano e internazionale la falsa impressione che la lotta contro l'inflazione non rappresenta un obiettivo prioritario della nostra politica economica.

L'oratore ribadisce poi che il problema di fondo della spesa pubblica è quello del controllo dei flussi, sia all'interno dell'apparato statale che nel quadro dei centri autonomi di spesa.

In ordine poi alle considerazioni svolte nel corso del dibattito sugli atteggiamenti assunti dal sistema bancario, l'oratore dichiara di non essere eccessivamente ottimista in ordine all'uso di strumenti puramente monetari: prima e di più occorre agire sulle cause profonde dello squilibrio del settore pubblico.

L'oratore concludendo fa presente che è stata già presentata al Senato la preannunciata Nota di variazioni al bilancio 1977 e che sarebbe opportuno collegare l'esame di tale Nota di variazione alla discussione della Relazione sulle previsioni di cassa, presentata ai sensi della legge n. 249.

Il presidente Segnana rivolge cordiali parole di ringraziamento al Ministro del tesoro per le ampie ed esaurienti comunicazioni fornite alla Commissione.

SULLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA VISITA ALLE BORSE VALORI DI MILANO, LONDRA E PARIGI

Per quanto attiene al previsto sopralluogo alle borse di Milano, Londra e Parigi, il Presidente, alla luce anche dei concomitanti impegni di lavoro previsti per l'Assemblea, fa presente che esso potrebbe avere luogo o nel periodo compreso tra il 14 e 19 marzo o nella seconda metà di aprile.

Dopo una breve discussione, nella quale intervengono i senatori Aletti, Luzzato Carpi e Pinna, la Commissione decide di effettuare il sopralluogo tra il 14 e il 19 marzo. In particolare, il senatore Aletti raccomanda che tale programma non debba subire ulteriori rinvii o ritardi, anche al fine di non compromettere la stessa credibilità della Commissione nei confronti degli organismi borsistici esteri i quali hanno già dimostrato la propria piena disponibilità nella fase organizzativa.

Infine il Presidente richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la Commissione bilancio ha programmato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese: tema — egli sottolinea — che per certi aspetti rientra certamente nell'area di competenza della Commissione finanze e tesoro.

La seduta termina alle ore 14.

ISTRUZIONE (7^a)

Presidenza del Presidente

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977
SPADOLINI

Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi ed i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Franca Falcucci e per i beni culturali Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Spadolini informa che la Sottocommissione per i pareri ha stabilito di rimettere all'esame della Commissione plenaria il disegno di legge recante tutela del principio dell'uguaglianza dei sessi (n. 4), d'iniziativa della senatrice Tullia Romagnoli Carettoni: il provvedimento verrà pertanto iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Un altro provvedimento che interessa la Commissione è il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 491 del 1963 sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato all'Università di Pisa (467): inizialmente deferito in sede consultiva, in seguito alla questione di competenza sollevata dalla Commissione il 9 febbraio è stato assegnato (in sede deliberante) alle Commissioni riunite 6^a e 7^a: di conseguenza verranno stabilite, con la presidenza della Commissione finanze e tesoro, le intese necessarie per programmare la seduta congiunta.

Il senatore Bernardini ricorda di aver sollevato, in una precedente seduta, il problema della convenzione fra la RAI-TV e il Ministero della pubblica istruzione in vista di un esame da parte della 7^a Commissione dei problemi di propria competenza. Il presidente Spadolini fa presente che la questione dovrà essere inquadrata in sede di Ufficio di Presidenza prima di essere portata alla Commissione plenaria.

I senatori Maravalle e Zito sollecitano la iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 130, riguardante l'equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria con le lauree in economia e commercio e in scienze politiche: prende atto il presidente Spadolini, ricordando che il disegno di legge è già inserito nel programma indicativo dei lavori della Commissione predisposto dall'Ufficio di Presidenza il 9 febbraio e facendo notare, comunque, che per esso si pone un problema di coordinamento con i lavori dell'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali** » (459), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Spadolini ricorda l'iter del disegno di legge, sul quale si era svolta la discussione generale nella seduta del 9 febbraio; comunica quindi che la Commissione bilancio si è espressa in senso negativo sugli emendamenti comportanti un aumento di spesa proposti dal relatore, mentre ha dichiarato di non aver nulla da osservare sull'emendamento governativo che aumenta, all'interno delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*) della legge n. 800 del 1967, la quota riservata alle finalità indicate nell'articolo 40 della legge stessa.

Il relatore Boggio, preso atto del parere negativo della Commissione bilancio, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno con il quale si fanno voti che il Governo intervenga, superate le attuali difficoltà di ordine economico generale, con un provvedimento straordinario; prospetta quindi l'opportunità di introdurre nel testo del disegno di legge le modificazioni, da lui proposte, che non comportino un maggiore onere finanziario.

Con le conclusioni del relatore concorda il ministro Antoniozzi.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1, con due commi aggiuntivi proposti dal Governo, al fine di elevare a lire 500 milioni il fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 15 agosto 1967, n. 800, riservandone una quota non superiore a lire 200 milioni alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici; nonchè altri due commi aggiuntivi proposti dal relatore con i quali si anticipa all'atto della concessione la corresponsione dell'80 per cento dei contributi disposti a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della citata legge n. 800, e si stabilisce altresì che tale facilitazione può essere con-

cessa anche alle altre attività musicali in Italia e all'estero, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, con alcune modificazioni di coordinamento in relazione agli emendamenti introdotti all'articolo 1, nonché gli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

Il senatore Mascagni, preannunciando la astensione del Gruppo comunista, esprime perplessità di fronte alla soluzione riduttiva data alle esigenze finanziarie delle attività musicali, che si manifesta fin da ora — egli dice — del tutto insufficiente; con tale soluzione, la sorte delle cosiddette attività musicali minori — ed in particolare dei teatri di tradizione e delle orchestre — che svolgono una importantissima funzione di diffusione della cultura musicale, desta gravi preoccupazioni. Auspica pertanto che si proceda al più presto alla riforma del settore musicale e che il presente provvedimento possa essere rivisto al fine di andare incontro in maniera meno inadeguata alle esigenze finanziarie del settore.

Il voto favorevole dei senatori del Gruppo della democrazia cristiana è annunciato dal senatore Borghi che, rilevando come le decisioni della 5^a Commissione, anche se dolorose, siano comprensibili in questo drammatico momento economico del Paese, ribadisce la disponibilità della sua parte politica ad affrontare in tempi brevi la riforma delle attività musicali, nel contesto della quale — conclude — potranno essere riconsiderati i termini economici della questione, anche in relazione ad una migliore utilizzazione della spesa.

Il senatore Maravalle, infine, dichiara la astensione dal voto del Gruppo socialista: ricordato che la sua parte politica aveva sottolineato l'esigenza di procedere immediatamente al provvedimento di riforma, esprime critiche alla posizione del Governo che — egli dice — chiude gli occhi di fronte al pressante problema della gestione attuale degli enti lirici, e conclude rilevando come il maggior danno ricadrà sugli enti lirici minori e le altre attività musicali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, ricordata la posizione del Governo favorevole ad un rapido *iter* del disegno di legge di riforma dallo stesso presentato, esprime soddisfazione per gli emendamenti apportati agli articoli del provvedimento in esame e fornisce assicurazioni in merito alla considerazione in cui saranno tenute le esigenze degli enti minori nella ripartizione dei fondi.

Viene quindi approvato, con una integrazione proposta dal senatore Mascagni e accettata dal relatore (volta ad aggiungere, in fine, le parole « e delle altre attività musicali »), il seguente ordine del giorno, che il ministro Antoniozzi dichiara di accogliere:

« La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare il disegno di legge numero 459 recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali, preso atto del parere negativo espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti proposti dal relatore per l'adeguamento dei fondi a sostegno delle attività musicali, sui quali si era verificato un favorevole orientamento della Commissione,

esprime vivissime preoccupazioni per l'avvenire di tali settori, per i quali era stata documentata e motivata l'esigenza di rivalutazione dei fondi, fermi, rispettivamente, per gli enti lirici al 1975 e per le altre attività musicali al 1973;

fa voti che il Governo, superate le attuali stringenti difficoltà di ordine economico generale, intervenga con un provvedimento straordinario teso ad evitare la paralisi della vita musicale italiana e l'inevitabile dissesto finanziario degli enti lirico-sinfonici e delle altre attività musicali ».

(0/459/1/7)

BOGGIO

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« **Potenziamento dell'attività sportiva universitaria** » (409).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Faedo illustra il disegno di legge che, per rispondere all'esigenza di dare una struttura più efficiente all'attività

sportiva universitaria, prevede l'istituzione di un comitato che sovrintenda alla gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, stabilendone la composizione. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti.

La senatrice Conterno Degli Abbati si dice favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur rilevando che il fine — espresso nella relazione al provvedimento — di riportare serenità ed equilibrio nell'ambiente studentesco esige ben altre misure di riforma dell'università; accennato quindi ad alcune critiche mosse dagli studenti all'attività dell'attuale ente sportivo universitario in taluni atenei, si sofferma sull'opportunità che gli impianti sportivi universitari siano aperti alla fruizione da parte delle scuole e delle comunità locali, preannunciando un ordine del giorno in merito.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato con un emendamento proposto dal senatore Faedo (che — con una correzione suggerita dal senatore Boggio — chiarisce che il comitato sovrintendente agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi), dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Villi, Boggio, nonché il presidente Spadolini.

All'articolo 2, il senatore Faedo propone alcuni emendamenti: una prima modifica al punto *b*) (volta a far riferimento all'unico ente sportivo universitario attualmente esistente) viene ritirata dal proponente dopo interventi del senatore Maravalle, del presidente Spadolini e del sottosegretario di Stato Franca Falcucci; è invece accolto un emendamento al punto *c*) — dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Ruhl Bonazzola, Borghi, Masullo, il presidente Spadolini ed il rappresentante del Governo — con il quale si prevede l'elezione diretta dei due rappresentanti studenteschi; parimenti approvati sono un emendamento al punto *d*) (specifica che il direttore am-

ministrativo dell'università partecipa ai lavori del comitato anche in qualità di segretario) un altro emendamento all'ultimo comma (stabilisce che il decreto ministeriale sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento) nonché un comma aggiuntivo con il quale si prevede che entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento, i rettori delle singole università provvederanno, con proprio decreto, a promuovere la costituzione dei comitati.

L'articolo 2 è quindi approvato senza modificazioni.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 3, con un comma aggiuntivo proposto dal relatore con il quale si stabilisce che per gli anni finanziari successivi al 1977 — con apposite disposizioni da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato — potrà essere aumentato il volume dell'onere relativo all'attività dei comitati.

Successivamente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, dopo aver espresso la soddisfazione del Governo, che riconnette grande importanza allo sviluppo dell'attività sportiva, per l'approvazione del disegno di legge, dichiara di accogliere il seguente ordine del giorno (sul quale si esprime favorevolmente anche il relatore):

« La 7^a Commissione permanente:

nell'esaminare il disegno di legge n. 409, recante potenziamento dell'attività sportiva universitaria,

impegna il Ministro della pubblica istruzione a favorire, nella formulazione del regolamento per il funzionamento dei comitati previsti dal disegno di legge stesso, l'apertura alle scuole e alle comunità locali delle strutture gestite dai predetti comitati, secondo accordi diretti tra i comitati stessi, i comuni e le scuole ».

(0/409/1/7) CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, BERNARDINI, MASCAJNI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI, MARAVALLE, ZITO

Infine il disegno di legge è approvato nel suo insieme.

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete, e successive modificazioni » (445).

(Rinvio della discussione).

Dopo che la senatrice Ada Valeria Ruhl Bonazzola ha fatto presente le difficoltà che sorgono in ordine all'iter del disegno di legge in conseguenza delle obiezioni ad esso mosse dalla 1^a Commissione, che lo sta contemporaneamente esaminando in sede consultiva, il senatore Maravalle — in attesa di conoscere gli esatti termini di tale parere — ricorda come già in sede di Ufficio di presidenza era stata avanzata dal Gruppo socialista una richiesta di abbinamento del provvedimento con il disegno di legge n. 505, d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri, concernente modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1971, n. 578, recante provvedimenti per le Ville vesuviane del XVIII secolo. Il presidente Spadolini rileva, al riguardo, come tale disegno di legge non sia stato ancora assegnato alla Commissione e fornisce assicurazioni circa un suo sollecito esame, osservando peraltro che non pare opportuno prevedere un abbinamento della discussione dei due provvedimenti, dato il diverso stato in cui si trovano.

Il Presidente comunica quindi che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, subordinandolo peraltro alla introduzione di alcuni emendamenti che sono ancora in fase di formalizzazione presso la Commissione stessa. Propone quindi di rinviare la discussione del disegno di legge, per meglio conoscere gli esatti termini di tale parere.

Seguono brevi interventi del Sottosegretario di Stato per i beni culturali e del relatore Innocenti, che sottolineano l'esigenza di una urgente approvazione del disegno di legge, quindi la discussione del provvedimento è rinviata alla prossima seduta della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

« Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati » (84), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri;

« Provvedimenti a favore di giovani inoccupati » (203), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri;

« Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (309);

« Disciplina del rapporto di lavoro e formazione » (408), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

(Parere alla 11^a Commissione) (Rinvio dell'esame).

Si conviene di rinviare l'esame dei disegni di legge alla prossima seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente
MACALUSO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Federazione CGIL-CISL-UIL, il segretario generale della Federmezzadri-CGIL, Afro Rossi; il segretario generale della Federbraccianti-CGIL dottor Angelo Lana; il segretario generale aggiunto della Federcoltivatori-CISL, Celestino Castagnoli; il signor Marco Marino, della UIL; il segretario generale dell'Unione italiana mezzadri e coltivatori (UIMEC) della UIL, Elio Bissi; per l'Alleanza nazionale dei contadini, il senatore Angelo Compagnoni, l'avvocato Paolo Recchi, il dottor Giuseppe Politi e i signori Antonio Bonaccorsi, Emo Canestrelli, Mauro Zacchero, Antonio Giubilei e Paolo Surace; per la Unione coltivatori italiani interviene Luciana Gasbarro.

La seduta ha inizio alle ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROBLEMA DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE CGIL-CISL-UIL, DEI RAPPRESENTANTI DELLA ALLEANZA NAZIONALE DEI CONTADINI E DELLA UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

Il presidente Macaluso saluta i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e profes-

sionali agricole e chiede il loro contributo alla definizione di alcuni aspetti del problema della riforma dei contratti agrari e della trasformazione della colonia e della mezzadria in affitto.

Il signor Afro Rossi, dopo aver ricordato le indicazioni per il superamento dei contratti associativi emerse già nel 1961 nella Conferenza del mondo rurale, indicazioni che, dopo la prima riforma introdotta con la legge n. 756 del 1964, avrebbero dovuto determinare la trasformazione di tali contratti in affitto, rileva che l'argomento è stato ignorato dai vari Governi che da allora si sono succeduti; torna nuovamente all'esame a seguito di disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ai quali corrispondono le sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni professionali e sindacali interessate, fra le quali si è stabilita una comune linea per una soluzione legislativa del problema. Lo stesso orientamento peraltro è stato sostenuto dalle Regioni direttamente interessate ai problemi dei contratti associativi, che hanno definito le loro richieste nell'apposito Convegno svoltosi a Macerata nel febbraio del 1976.

Dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito a partecipare all'indagine conoscitiva, che potrà costituire le premesse per una rapida e giusta soluzione del problema, l'oratore rileva che, in una politica diretta a superare la situazione di emarginazione dell'agricoltura, acquista fondamentale rilievo il recupero del ruolo e delle possibilità imprenditoriali di centinaia di migliaia di mezzadri e coloni, insistenti su circa due milioni e mezzo di ettari di terra coltivata. Il contratto di mezzadria costituisce un ostacolo alla esplicazione di funzioni imprenditoriali, e va superato in direzione di rapporti che consentano la esplicazione totale di tali funzioni. Sottolineato il basso livello produttivo delle zone in cui mezzadri e coloni sono stati estromessi dalle terre (con la dispersione anche dei risultati di decenni di fatica), osserva che nelle aziende in cui sono sopravvissuti contratti del genere è sostanzialmente ostacolato l'associazionismo e sono imposte sempre maggiori spese a carico dei mezzadri, mentre è irrilevante l'intervento dei concedenti per i miglioramenti.

Al contrario, in alcune zone dove, su terreni di enti pubblici, mezzadri e coloni sono divenuti affittuari, si è ottenuto un notevole impulso all'associazionismo, ai miglioramenti fondari e ai piani di trasformazione.

Il signor Rossi espone quindi una serie di indicazioni concrete sui contenuti che vengono auspicati nella nuova normativa, evidenziando in primo luogo l'esigenza che la trasformazione dei contratti associativi trovi una soluzione definitiva esclusivamente in direzione del contratto di affitto, lasciandosi da parte solo alcuni contratti marginali quali le vendite di erbe per il pascolo o le compartecipazioni stagionali o intercalari. La trasformazione in affitto dovrebbe avvenire a seguito di richiesta del coltivatore, notificata al concedente, e dovrebbe divenire automaticamente operante nella successiva annata agraria, purchè il titolare del contratto associativo sia un imprenditore coltivatore; in caso di sua rinuncia, tale trasformazione potrà avvenire a favore di un componente del nucleo familiare che già sia dedito alla coltivazione manuale del fondo o che intenda assumere la gestione dell'impresa (come può verificarsi nel caso di un emigrato che rientra in patria, o del familiare del coltivatore che sia tecnico agricolo).

La trasformazione dovrebbe poter essere richiesta anche dal concedente, ma in questo caso dovrebbe essere lasciato un anno di tempo al coltivatore per aderire alla richiesta o per lasciare disponibile il fondo per un altro contratto, nei termini e con le garanzie che saranno stabiliti dalla legge.

Nel caso di aziende con più poderi, la trasformazione in affitto dovrebbe avvenire congiuntamente e in forma associata (pur lasciandosi la facoltà a singoli mezzadri di chiederla individualmente); e dovrebbe essere inoltre assicurata la acquisizione della gestione degli eventuali impianti centrali di lavorazione e trasformazione dei prodotti, nonchè la acquisizione in affitto di altri poderi della stessa azienda resi liberi da contratti preesistenti. Dovrebbe essere altresì assicurata l'acquisizione delle scorte vive o morte occorrenti per la continuazione dell'impresa, con l'obbligo della cessione a carico del concedente.

Nella fase di avvio delle nuove imprese, le Regioni dovrebbero svolgere un fondamentale ruolo, attraverso disposizioni integrative della legge nazionale, sia con interventi finanziari diretti alla acquisizione delle scorte e alla migliore gestione e utilizzazione degli impianti centrali, sia con altri incentivi, aiuti ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione, l'associazionismo, la realizzazione di piani di sviluppo.

Per quanto concerne le questioni previdenziali e assistenziali, mentre dovranno essere salvaguardati i diritti acquisiti da coloni e mezzadri, potrà cogliersi l'occasione per la riforma e la unificazione di tutto il sistema previdenziale per le varie categorie di coltivatori, attualmente ripartito fra numerose forme di gestione.

In merito ai problemi, pur rilevanti, dei piccoli concedenti, l'oratore ritiene indispensabili misure per favorire la vendita dei terreni alle condizioni più favorevoli, che salvaguardino la situazione sociale e i risparmi di tali proprietari. A tal fine potrà farsi ricorso sia alle norme sul recepimento delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, sia ad altri interventi appositi, il cui costo in termini finanziari sarebbe giustificato dall'obiettivo della più razionale utilizzazione delle terre.

In merito al contratto di affitto, ribadisce la necessità di mantenere inalterato il sistema previsto dalla legge n. 11 del 1971. Pur ammettendo l'opportunità di riconsiderare alcuni criteri per la determinazione dei canoni di affitto, esclude la possibilità di una radicale modificazione del sistema e sostiene anzi l'esigenza di garantire comunque una adeguata remunerazione del lavoro e dei capitali impegnati dal coltivatore, così come è indispensabile garantire il loro impegno mediante la certezza su una adeguata durata del contratto.

Il senatore Truzzi chiede indicazioni in merito alla diversa soluzione dei problemi della mezzadria classica rispetto agli altri contratti, caratterizzati da situazioni peculiari.

Il signor Rossi, pur rendendosi conto di talune sostanziali differenze di situazione, esclude che se ne possa trarre pretesto per

discriminazioni inammissibili o per escludere dalla conversione in affitto i contratti di colonia o assimilabili. Premesso che anche nella mezzadria classica sussistono differenze sostanziali fra le varie Regioni, ad esempio per quanto concerne le scorte e i capitali di esercizio, sottolinea l'esigenza di affidare alle Regioni un importante ruolo di promozione, per far sì che la riforma dei contratti coincida con una riorganizzazione della produzione e la aggregazione dei fondi particellari, soprattutto per quanto concerne le zone a colonia parziaria.

Il senatore Pegoraro chiede chiarimenti in merito all'asserito rilancio di contratti associativi o di altre forme societarie nella conduzione dei poderi, ad iniziativa dei concedenti.

Il signor Castagnoli sottolinea che da parte dei concedenti, per eludere le conseguenze della proroga legale, si tenta di introdurre nuove combinazioni e convenzioni per snaturare i contratti di colonia o mezzadria esistenti, ricorrendo ad elementi di altre forme contrattuali, compreso il rapporto di lavoro subordinato e il contratto di soccida. Richiama l'attenzione su tale ultimo contratto, sottolineando che l'articolo 24 della legge n. 11 del 1971, tendente alla trasformazione in affitto, in concreto non ha potuto essere applicato. Fa presente che la estensione di forme ibride di rapporto fra i proprietari e i coltivatori concorre, in definitiva, ad incrementare l'abbandono delle terre.

Il signor Bissi, premesso che già il contratto di mezzadria ha caratteristiche associative, conferma l'avviso nettamente contrario alle nuove formule prospettate dai proprietari, ritenendo oltretutto improprio ogni riferimento ai fenomeni di « cogestione » nelle imprese industriali, ed escludendo che i nuovi modelli abbiano avuto concreta diffusione nelle campagne.

Il senatore Fabbri chiede chiarimenti in merito al diritto di ripresa del fondo, qualora il concedente o un suo familiare sia tecnico agrario. Chiede un parere in merito alle competenze da deferire alle Regioni per la determinazione dell'equo canone di affitto, e richiama quindi l'attenzione sulla particolare situazione dei piccoli poderi delle

zone appenniniche, e della montagna in genere, per i quali è più urgente la soluzione dei rapporti esistenti.

Il signor Rossi sottolinea anzitutto che da parte dei proprietari si interviene per trasformare i mezzadri in salariati fissi (assicurando ad essi solo la garanzia della durata del rapporto) spogliandoli della funzione imprenditoriale che viene fatta propria dal solo concedente. Premessa l'esigenza di consolidare, ogni volta che sia possibile, le situazioni di imprenditorialità, e ricordato che un notevole contributo nel momento della trasformazione dei contratti potrà derivare dall'intervento delle cooperative per la conduzione associata, affronta il problema del concedente, tecnico agricolo, che voglia assumere la gestione del fondo, sottolineando che in ogni caso va rispettata la priorità del mezzadro nella assunzione della intera responsabilità imprenditoriale. Solo in alcuni casi (come in quello di mezzadri o coloni anziani che non possano trasmettere il contratto ad altri validi componenti del nucleo familiare) la qualifica di tecnico agricolo da parte del concedente può determinare, a certe condizioni, la acquisizione del podere. In nessun caso però una norma del genere dovrebbe consentire alibi per precludere al mezzadro l'accesso alla gestione dell'impresa.

In merito al problema dei canoni di affitto, sottolinea che l'articolata realtà delle situazioni di cui occorre tener conto rende giustificato un intervento delle Regioni. Non può peraltro escludersi un ritocco dei meccanismi per la determinazione del canone, che non incida sulla remunerazione del lavoro impegnato dal coltivatore e non contrasti con l'esigenza di un avanzamento dei rapporti sociali in agricoltura.

Il signor Castagnoli fa presente che se i parametri previsti dalla legge n. 11 del 1971 fossero applicati a dati catastali effettivamente aggiornati, i canoni di affitto risulterebbero certamente più onerosi. Non è possibile, a suo avviso, modificare i coefficienti per l'equo canone trascurando il problema dei dati catastali, perchè se tali coefficienti dovessero essere riferiti a redditi catastali aggiornati (anche a richiesta dei singoli proprietari) i canoni di affitto subirebbero uno

sbalzo enorme. Va inoltre considerato il sostanziale reddito che è assicurato ai proprietari proprio dal mancato adeguamento dei redditi catastali e dalla conseguente riduzione delle imposte fondiari.

In merito al problema dei tecnici agricoli, contesta la possibilità di dare ulteriormente adito a forme pretestuose di estromissione dei coltivatori; sottolinea in particolare che per molti poderi, di cui i proprietari riescono a ottenere il rilascio, non viene più assicurata la coltivazione. Il problema va definito con estrema attenzione, per impedire nel giro di pochi anni il dilagare di titoli di studio, fra i concedenti e loro familiari, idonei a realizzare l'ulteriore estromissione di mezzadri e coloni dalle aziende. Per quanto riguarda infine i piccoli poderi delle zone di montagna, sottolinea l'esigenza di norme identiche a quelle previste per le altre zone, e caso mai l'opportunità di particolari incentivi, soprattutto in direzione dell'associazionismo, per assicurare e premiare la permanenza dei coltivatori.

Il senatore Truzzi, rilevato che nei contratti associativi si realizza comunque un apporto di capitali da parte dei concedenti, chiede indicazioni in merito alla possibilità di sostituire tali apporti, una volta che sia intervenuta la trasformazione in affitto.

Il signor Rossi, premesso che già attualmente i mezzadri hanno dovuto sopperire direttamente (in particolare per quanto riguarda impianti arborei, impianti fissi e macchine) al disimpegno economico dei concedenti, sottolinea che ogni volta che il coltivatore è divenuto affittuario o proprietario sono stati incrementati gli investimenti. Sono auspicabili interventi delle Regioni, o comunque a carico della finanza pubblica, per venire incontro alle esigenze iniziali delle nuove imprese, in particolare per la acquisizione dal concedente delle scorte vive e morte.

Il signor Castagnoli sottolinea che a livello regionale (ad esempio nelle Marche) il problema è già stato affrontato attraverso mutui a tasso agevolato, non solo per la acquisizione dei terreni ai fini della formazione della proprietà coltivatrice, ma anche per le scorte nel caso della trasformazione in

contratti di affitto. Per quanto riguarda le scorte, fa presente che per le macchine di maggiore importanza la soluzione migliore è rappresentata dall'associazionismo e dalle cooperative di servizio.

Il senatore Miraglia, dopo avere osservato, in merito agli apporti dei proprietari, che gran parte dei redditi provenienti dall'agricoltura viene già dai concedenti utilizzata in attività extra agricole, chiede chiarimenti sulla effettiva applicazione dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971, anche in merito all'asserito adeguamento delle quote di riparto.

Il signor Bissi fa presente anzitutto che nessuna statistica attendibile può confermare i dati relativi alle anticipazioni di capitale, che sarebbero state effettuate dai concedenti nelle aziende mezzadrili. Osserva inoltre che, poichè i conti colonici vengono chiusi con un anno di ritardo, il proprietario che anticipa i capitali di conduzione finisce per utilizzare i soldi del mezzadro; ben diversa sarebbe la situazione se la divisione dei prodotti avvenisse nei termini previsti dalla legge. In merito alla applicazione dell'articolo 23 della legge n. 11, fa presente che l'accordo interprofessionale stipulato fra i concedenti e gli affittuari conduttori è una intesa di famiglia, nell'ambito della Confagricoltura, alla quale i coltivatori e le loro rappresentanze non hanno aderito e non hanno alcun interesse.

Il senatore Compagnoni, a nome dell'Alleanza nazionale dei contadini, richiama l'attenzione sulla recente manifestazione svoltasi a Roma al Palazzo dello Sport, dalla quale emerge la volontà dei coltivatori e delle loro organizzazioni di concorrere ad una sostanziale svolta nella politica agraria e ad una sollecita inversione di tendenza per quanto concerne il ruolo dell'agricoltura.

In particolare, nella riforma della legislazione sui contratti agrari, occorre privilegiare il lavoro e le caratteristiche di professionalità e di imprenditorialità dei coltivatori italiani. Assolutamente prevalente rispetto all'apporto di capitali deve considerarsi il fattore umano, la presenza e l'impegno diretto del coltivatore, senza il quale ogni norma e stimolo risulterebbe ineffica-

ce. La stessa proprietà fondiaria, sebbene debbano rispettarsi taluni principi costituzionali, va ricondotta alla sua funzione sociale, ricordando in ogni caso che di per sé il capitale fondiario è del tutto improduttivo senza l'apporto del lavoro e dell'impresa. È necessario — prosegue l'oratore — operare con la massima sollecitudine, per evitare l'ulteriore dispersione di un fondamentale patrimonio nazionale costituito dalle attitudini imprenditoriali e dalla esperienza professionale dei coltivatori, dai quali può attendersi il più valido contributo nel potenziamento delle produzioni agricole e nel contenimento del pauroso deficit della bilancia agricolo-alimentare.

Con le nuove norme — aggiunge il senatore Compagnoni — occorrerà anche garantire ai nuovi imprenditori la certezza nei rapporti, precludendo la possibilità di controversie che soprattutto per i coltivatori hanno un costo elevato.

Esaminando alcuni dati statistici, sottolinea che le aziende a mezzadria e colonia, nel 1961, assicuravano il 22 per cento della produzione agricola; tale percentuale è scesa al 9 per cento dieci anni dopo, e ciò dimostra in che misura la estromissione di mezzadri e coloni dalle terre abbia concorso alla crisi dell'agricoltura. Si sostiene d'altro canto che l'attuale area di interesse di tali contratti sarebbe molto limitata; rileva in proposito che la superficie attualmente interessata a rapporti di mezzadria e colonia rappresenta almeno il doppio di quella dei terreni a suo tempo assegnati ai coltivatori con la riforma agraria, dai quali tanto rilevante contributo è derivato alla produzione agricola, ed avverte che altrettanto notevoli saranno i risultati che deriveranno dalla riforma dei contratti agrari, se si incentiverà la formazione di imprese coltivatrici e si potenzierà il loro ruolo per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il senatore Compagnoni ritiene inammissibile, nel momento in cui si stabilisce il superamento della stessa mezzadria classica, far sopravvivere la colonia e gli altri contratti abnormi, escludendoli dalla trasformazione in affitto e sostanzialmente discriminando il valido contributo produttivo che

potrebbe derivare dai coltivatori meridionali. Osserva inoltre che per alcune forme di colonia, con il conferimento di nudo terreno, è già prevista la trasformazione in affitto in base a norme vigenti.

Per quanto riguarda la determinazione dei canoni di affitto, ritiene opportuno un adeguamento dei criteri previsti dalla legge numero 11 del 1971, purchè sia fatto salvo il principio dell'automatismo nella determinazione del canone, integrato solo da parziali correttivi, e sia fatto salvo altresì il diritto del coltivatore alle iniziative produttive. Osserva comunque che, pur in presenza di interessi ben definiti da parte dei contointeressati, le posizioni sono molto distanti e sarebbe un errore cercare soluzioni di compromesso per conciliare gli interessi contrapposti. Fa presente inoltre che la politica della proprietà fondiaria, più che all'adeguamento dei canoni, sembra tesa alla riconquista di posizioni di potere a danno dei mezzadri e dei coltivatori.

Il senatore Compagnoni prosegue avvertendo che, contestualmente alla riforma dei contratti agrari, occorre affrontare il problema delle terre incolte e approntare provvedimenti per scoraggiare un'ondata speculativa per la acquisizione dei terreni come beni-rifugio, che danneggia l'agricoltura e provoca la lievitazione dei prezzi, auspicando anche misure di carattere economico e tributario.

Dopo essersi richiamato, per quanto riguarda alcune indicazioni di merito sui provvedimenti per la riforma dei contratti agrari, alle risultanze e conclusioni del Convegno di Macerata, sottolinea la necessità di definire, in particolare, i problemi della concessione separata delle colture del fondo, del subaffitto e infine del contratto di soccida, rispetto al quale l'articolo 24 della legge n. 11 si è rivelato insufficiente.

Il senatore Pitrone chiede chiarimenti in merito al problema della vendita di un fondo acquistato e dell'eventuale concorrenza dei diritti di prelazione dell'affittuario con quelli del coltivatore diretto confinante. Osserva inoltre che nelle Regioni meridionali la compartecipazione rappresenta una forma di utilizzazione economica dei terreni accet-

tabile sia da parte del proprietario, che del coltivatore, con una chiara ed equa ripartizione degli oneri. Osserva altresì che in alcune Regioni la mancata residenza dei coltivatori sul fondo determina l'abbandono delle attività zootecniche, per l'impossibilità di garantire il bestiame contro i rischi dell'abigeato.

Dopo brevi interventi del presidente Macaluso e del senatore Scardaccione, i quali chiariscono la portata dei quesiti proposti, il rappresentante dell'Alleanza nazionale dei contadini fa presente che le norme in vigore disciplinano il caso di concorso nel diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni, anche se tali norme dovrebbero essere più chiare ed efficaci. Premesso che la compartecipazione stagionale e intercalare, cui ritiene intendesse riferirsi il senatore Pitrone, non rientra nelle disposizioni per la trasformazione in affitto, mentre ciò è indispensabile per la vera e propria colonia parziaria, osserva che la mancanza di attività zootecnica è tradizionale in alcune situazioni del Meridione, ma diventa paradossale nelle aziende mezzadrili del Centro e del Nord, dove le stalle vuote sono un aspetto dell'attuale situazione di crisi.

Il senatore Bonino, premesso che la lunga durata del contratto di affitto viene sostenuta con la esigenza di garantire il coltivatore per le sue attività produttive, chiede chiarimenti per la ipotesi che non possano essere fornite al concedente analoghe garanzie sulla effettiva continuità nella coltivazione del fondo affittato, ad esempio nel caso di coltivatore anziano che non possa poi cedere il suo terreno ad altro componente del nucleo familiare.

Il senatore Compagnoni fa presente che uno degli elementi del contratto è costituito dall'impegno alla coltivazione del fondo.

Il presidente Macaluso fa osservare che il criterio della buona conduzione del fondo affittato, suscettibile di interpretazioni e di valutazioni tecniche, può essere pericoloso per l'incentivo al contenzioso, anche pretestuoso, che ne può derivare, e raccomanda attenta riflessione su tale riferimento.

Il senatore Romeo ripropone il problema della trasformazione in affitto della colonia

meridionale, momento importante di quella economia agricola. Premesso che in tale contratto l'apporto di capitali di esercizio da parte della proprietà è quasi irrilevante, si richiama all'aspetto della frammentazione dei poderi e alle indicazioni per un ricorso all'associazionismo incentivato dalle Regioni; sottolinea l'opportunità di un esplicito riferimento anche all'intervento degli enti di sviluppo agricolo.

Il signor Zacchero avverte che da parte del Parlamento sarebbe realizzato un vero e proprio tradimento verso l'agricoltura meridionale se si escludesse dalla trasformazione in affitto la colonia parziaria, che in alcune Regioni e in particolare in Puglia assicura anche un notevole contributo alla produzione zootecnica. Il problema della frammentazione è già stato in pratica affrontato, con il ricorso a forme associative, anche di tipo nuovo, alle quali le Regioni dovrebbero assicurare il più ampio appoggio, soprattutto per la realizzazione di cooperative di conduzione. Osserva peraltro che anche i parametri concernenti le dimensioni ottimali dell'impresa appaiono del tutto superati dalle nuove possibilità di uso di mezzi tecnici a grande portata, compresi i mezzi aerei.

Richiamandosi alla domanda del senatore Bonino, fa presente che la norma sulla lunga durata dei contratti di affitto è intesa soprattutto ad assicurare la permanenza sui poderi delle giovani generazioni, nel momento in cui sta per recedere una generazione di coltivatori ormai anziani.

Il senatore Scardaccione richiama l'attenzione sulla surrettizia utilizzazione del contratto di soccida, che si sta diffondendo al di là delle sue aree tradizionali ed interessa ora una vasta area dei pascoli appenninici, in cui i proprietari ricercano nuove formule per la utilizzazione del lavoro dei pastori. Per quanto riguarda i giovani, sottolinea la esigenza di non trascurare l'obiettivo di assicurare, soprattutto ad essi, l'accesso alla proprietà dei terreni; senza far riferimento a forme di esproprio, su cui potrebbero avanzarsi le note obiezioni, auspica l'intervento degli Enti di sviluppo, soprattutto nel caso di vendita di terreni di proprietà di pic-

coli concedenti, ed anche nel caso di terreni occupati da coltivatori anziani, terreni che l'Ente potrà utilizzare a scopi di accorpamento e di ricomposizione fondiaria quando il coltivatore sarà pensionato.

Il senatore Compagnoni concorda in linea di massima con le osservazioni del senatore Scardaccione e sulla importanza di tener sempre presente sia il problema dell'accesso alla proprietà, sia quello del recupero delle terre incolte. Dopo aver ricordato che il problema della ricomposizione fondiaria, accantonato nel 1964, non è stato più ripreso in Parlamento, ritiene eccessive le preoccupazioni sull'esproprio, avvertendo che la situazione attuale, nonchè i principi costituzionali, giustificano interventi legislativi diretti all'uso razionale della fondamentale risorsa costituita dai terreni agricoli.

L'avvocato Recchi fa presente che il contratto di soccida è già stato preso in considerazione dal legislatore nella legge n. 11 del 1971 con una norma che peraltro, per difetto di formulazione e per preciso orientamento della Magistratura, non ha potuto trovare completa attuazione. Dopo aver analizzato le varie forme di tale contratto, auspica l'intervento del legislatore sia per una interpretazione autentica della norma avanti richiamata, sia per la determinazione di una durata minima e di una quota minima a favore del pastore nel riparto dei prodotti. Si riserva di trasmettere alla Presidenza un più analitico appunto sui problemi del contratto di soccida.

Il signor Canestrelli osserva che il contratto di soccida si è esteso perfino in Toscana ma che, per le difficoltà di interpretazione della norma citata dall'avvocato Recchi, tutti i giudizi promossi dai pastori per ottenere l'applicazione hanno avuto esito negativo; ne deriva l'abbandono di tale attività anche da parte dei pastori sardi e dei loro figli. Dopo aver affermato il persistente interesse dei giovani coltivatori all'accesso alla proprietà dei fondi, si richiama alla domanda del senatore Pitrone per osservare che l'esistenza di un Albo degli imprenditori agricoli risulterebbe risolutiva per le questioni nascenti dal concorso dei diritti di prelazione. Alla domanda del senatore Bonino,

concernente la durata del contratto di affitto, risponde richiamando le norme del nuovo diritto di famiglia e quelle sulla continuità dell'impresa familiare, che può far superare il problema degli affittuari in età pensionabile. Altra soluzione alternativa può consistere nel ricorso alla conduzione associata o alla agricoltura di gruppo; mentre per quanto riguarda la acquisizione dei terreni a fini di ricomposizione fondiaria può farsi utile richiamo alle quattro direttive comunitarie sul riordinamento delle strutture agricole. In tutti i casi, deve escludersi ogni preoccupazione sulle garanzie per la continuità nella produzione del fondo.

Il senatore Scardaccione aggiunge alcune considerazioni sulla necessità di eliminare, in taluni rapporti di affitto, la figura del gabellotto, intermediario parassitario fra proprietà e lavoro contadino, soprattutto escludendo tali personaggi dal diritto di prelazione sul fondo. Richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà di ottenere adeguato reddito, anche con la conduzione associata, da terre povere che siano già state abbandonate dall'impresa di tipo capitalistico.

Il presidente Macaluso ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni intervenute. Informa altresì la Commissione che l'indagine conoscitiva proseguirà con un'ultima udienza, prevista per martedì 1° marzo alle ore 16, per l'audizione dei rappresentanti di alcune Regioni (in particolare interessate ai problemi della colonia parziaria), che non avevano potuto partecipare alla precedente udienza.

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già indetta per domani giovedì 24 alle ore 10, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Presidente
de' Cocci*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Erminero.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto » (520).

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 11^a) (Esame e rinvio).

Il senatore Forma, designato estensore del parere, illustra ampiamente alla Commissione i punti salienti del provvedimento.

Il senatore Pollastrelli propone un breve rinvio, per esaminare più approfonditamente la materia.

Dopo che il senatore Gian Pietro Emilio Rossi si è associato, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516).

(Questione di competenza).

Il senatore Catellani chiede un breve rinvio dell'esame, al fine di acquisire gli elementi di giudizio indispensabili ad una meditata trattazione dell'argomento.

Il senatore Pollidoro dichiara di non opporsi; precisa peraltro che, ad avviso del Gruppo comunista, la Commissione dovrebbe essere chiamata ad esaminare, in via primaria, il provvedimento: in subordine, il disegno di legge dovrebbe essere deferito alle Commissioni riunite 6^a e 10^a.

I senatori Barbi e Girotti sostengono che competenti a trattare il disegno di legge dovrebbero essere le Commissioni 6^a e 10^a.

Il senatore Milani ricorda che il disegno di legge n. 211, concernente la riconversione e ristrutturazione industriale, ed anch'esso recante agevolazioni finanziarie, è stato assegnato alle Commissioni congiunte 5^a e 10^a, con ottimi risultati.

A nome del Gruppo socialista il senatore Catellani si associa alle conclusioni del senatore Pollidoro.

Infine la Commissione, all'unanimità, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato — ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento — che il disegno di legge sia ad essa deferito in via primaria; in subordine, ch'esso venga esaminato dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a.

IN SEDE REFERENTE

« **Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze per le zone delle Marche colpite dal terremoto nel 1972, per la concessione di un contributo all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno** » (307), di iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri.
(Esame e rinvio).

Il senatore Antonio Vitale riferisce ampiamente alla Commissione, in senso favorevole, sul disegno di legge.

A nome del Gruppo comunista il senatore Pollastrelli propone di rinviare l'esame del provvedimento; chiede intanto alcuni chiarimenti.

Successivamente, avendo il presidente de' Cocci fornito i chiarimenti richiesti, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

« **Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate** » (464).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Antonio Vitale, illustra ampiamente i risultati cui è pervenuta la Sottocommissione incaricata, nella seduta del 16 corrente, di approfondire lo studio del disegno di legge.

Il sottosegretario Erminerò chiarisce il punto di vista del Governo in ordine a taluni emendamenti presentati in Sottocommissione, sui quali finora non ha avuto la possibilità di pronunciarsi.

Il relatore Antonio Vitale illustra ulteriori proposte di modifica, volte a meglio chiarire il significato delle norme in esame.

Seguono interventi del senatore Girotti, il quale si dichiara contrario, in via di principio, alla vendita di carne scongelata, e del

senatore Milani che — ribadito il proposito del Gruppo comunista di insistere su tutti gli emendamenti presentati — propone di rinviare l'esame del provvedimento, per consentire al suo Gruppo di curare le intese necessarie affinché l'iter del provvedimento si concluda nei termini prescritti.

Dopo che i senatori Veronesi e Catellani si sono associati, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 2 marzo, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,40.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente

CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Armato.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti** » (476), d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Modifica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in materia di pensioni** » (62), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 476 con assorbimento del disegno di legge n. 62).

Dopo che il Presidente ha comunicato che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, sono approvati i due articoli ed il disegno di legge n. 476 nel suo complesso. Il Presidente avverte che con la votazione testè effettuata resta assorbito il disegno di legge n. 62.

IN SEDE REDIGENTE

« **Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati** » (309);

« **Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati** » (84), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri;

« **Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati** » (203), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri;

« **Disciplina del rapporto di lavoro e formazione** » (408), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio scorso.

Intervengono i senatori Giovanna Lucchi, Dalle Mura, Grazioli, Labor, Mancino e Mitterdorfer.

Il senatore Lucchi, dopo aver accennato ai recenti gravi episodi verificatisi nell'Università di Roma, afferma che è indispensabile definire gli obiettivi che si vogliono perseguire per affrontare un problema come quello della disoccupazione giovanile che sta diventando esplosivo. Dopo aver lamentato che molteplici finanziamenti disposti dallo Stato hanno finito per provocare un tipo di assistenza clientelare ed individualistica, l'oratore si domanda se l'Amministrazione centrale sia veramente capace di gestire ed affrontare adeguatamente il fenomeno. Il senatore Lucchi prosegue quindi criticando la impostazione del disegno di legge governativo che relega alle Regioni un ruolo del tutto secondario e irrilevante: ad esse, invece, dovrebbe essere garantita la gestione principale degli interventi per far fronte alla disoccupazione giovanile. Non condivide pertanto le perplessità espresse dal senatore Deriu sui presunti rischi che un'impostazione regionalistica della normativa provocherebbe, nel senso di creare dei compartimenti isolati fonti di ulteriori difficoltà proprio per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno. L'oratore rileva, poi, la necessità di un collegamento coerente tra la programmazione economica nazionale e la formazione professionale: questa va attuata sulla base di corsi che non siano meramente

teorici e generici, svuotati — cioè — di contenuti tecnici e di significati promozionali; la formazione professionale, se fatta in modo serio, invece, può esercitare una funzione di controllo negli squilibri che si verificano tra la domanda e l'offerta di lavoro e svolgere compiti propulsivi per lo sviluppo dell'occupazione. Accennato quindi all'esigenza di addivenire anche al riguardo ad una reale parità tra uomini e donne, rileva che la crisi occupazionale presuppone ovviamente la risoluzione dei problemi della riforma del collocamento, della scuola secondaria e della formazione professionale. Conclude infine sottolineando la necessità di una nuova e programmata politica economica che metta in primo piano il diritto al lavoro ed auspicando l'opera concorde di tutte le forze politiche perchè tale diritto possa essere realmente acquisito ed effettivamente esercitato.

Il senatore Dalle Mura, dopo aver affermato che il fenomeno di cui si discute è di tale portata da investire la stessa credibilità delle istituzioni dello Stato, si sofferma innanzi tutto sulla situazione tipicamente italiana che vede grandi masse di giovani che rifiutano l'inserimento nel lavoro nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura. Osservato poi, a tale proposito, che in Italia vi è una vera e propria mania del titolo di studio superiore, rileva che il fenomeno della disoccupazione giovanile — di natura strutturale, come già osservato da altri oratori — è ancor più accentuato dalla crisi morale e sociale che il paese attraversa. Il senatore Dalle Mura lamenta, pertanto, che si voglia dare così poco spazio all'inserimento dei diplomati e dei laureati in determinati settori produttivi: ad esempio, nell'agricoltura, ove molti giovani in possesso di titolo di studio potrebbero essere utilmente occupati in attività di forestazione, di ricerca scientifica e di salvaguardia ecologica delle risorse naturali. Conclude quindi affermando che il problema non può essere affrontato con provvedimenti di natura assistenziale e che la sua soluzione non può prescindere da un riesame dell'organizzazione e dell'effi-

cienza degli istituti professionali che non risultano attualmente adeguati ai compiti che dovrebbero svolgere perchè impostati sulla base di criteri e orientamenti del tutto teorici.

Il senatore Grazioli, dopo aver ringraziato il senatore Manente Comunale per l'ampia relazione svolta, accenna alle cause della disoccupazione giovanile (si tratta di un fenomeno strutturale) e ad alcuni fattori contingenti che hanno contribuito ad aggravarlo. Ricordata poi l'attuale crisi politica ed economica generale, denuncia come fantasiosi o comunque teorici gli appelli alla solidarietà delle forze politiche che da più parti si levano, dal momento che esse non sono disposte a rinunciare alle proprie ideologie, nè sono favorevoli ad accantonare talune visioni particolaristiche. L'oratore sostiene quindi che una corretta impostazione del problema non può prescindere dall'esame di un fenomeno che sta a monte di quello occupazionale: vale a dire quello del preoccupante calo del tasso di produzione aziendale. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione e del Governo sul pericolo di dar vita a provvedimenti meramente assistenziali (l'assistenza sociale, afferma l'oratore, non ha mai creato sviluppo economico) sottolinea l'esigenza di creare, specie nel Sud, concrete opportunità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso corsi di formazione professionale finalizzati a questo scopo. Il senatore Grazioli svolge quindi alcune considerazioni critiche su taluni articoli del disegno di legge n. 309 (in particolare sugli articoli 4 e 5) ed osserva che i programmi occupazionali devono essere realizzati e gestiti nell'ambito di un'effettiva programmazione economica generale. Conclude infine mettendo in rilievo la scarsa incidenza degli interventi nell'agricoltura e dichiarandosi contrario a programmi specifici di formazione professionale elaborati esclusivamente dalle Regioni.

Interviene successivamente il senatore Labor. L'oratore sottolinea innanzi tutto la gravità del fenomeno della disoccupazione giovanile anche con riferimento ai recenti

episodi nelle Università ed osserva che la Amministrazione centrale dello Stato è oggi impotente a dare una risposta efficiente ai problemi che vi sono connessi. L'oratore sostiene poi che è indispensabile impostare una politica organica dell'occupazione in seno alla quale un ruolo preminente deve essere svolto dalle Regioni. Sottolineata quindi l'importanza di uno sviluppo della cooperazione, soprattutto nel campo della agricoltura, l'oratore muove una serie di rilievi critici sul disegno di legge governativo che, oltre a risultare macchinoso, si muove in un'ottica decisamente opposta a quel quadro regionalistico degli interventi che appare invece da condividere. Inoltre, il provvedimento è lacunoso al punto, come nel caso del *part-time* di cui all'articolo 4, da poter essere considerato pregiudizievole per un inserimento serio dei giovani nel mondo del lavoro. La disoccupazione giovanile — prosegue l'oratore — è un problema che deve essere affrontato soprattutto sulla base di accordi tra gli imprenditori, le Regioni e le organizzazioni sindacali: se così non fosse, il lavoro giovanile resterebbe subordinato alla logica dei profitti aziendali. Il senatore Labor afferma poi che non possono condividersi le osservazioni del senatore Grazioli in relazione all'esigenza da lui prospettata di attuare la programmazione degli interventi in collegamento con il CIPE e sostiene che interventi concreti e rapidi in tale materia possono attuarsi soltanto a livello regionale. Conclude infine ribadendo la validità del disegno di legge socialista che tiene conto di una programmazione territoriale e regionale degli interventi e che dedica una prevalente attenzione alle dimensioni del fenomeno nel Mezzogiorno, all'agricoltura ed alla componente femminile della disoccupazione giovanile.

Il senatore Mancino sottolinea, innanzitutto, che se l'obiettivo di pervenire allo sviluppo economico è incontestabile, non altrettanto pacifica è la definizione del modello di sviluppo e delle modalità della sua realizzazione. Una impostazione a carattere regionalistico della normativa sulla disoccu-

pazione giovanile appare difficilmente realizzabile poichè manca una programmazione economica nelle Regioni che non sono in grado — come del resto non lo è stato finora lo Stato — di offrire un razionale e coerente modello di sviluppo tale da finalizzare effettivamente i provvedimenti in discussione verso la crescita dell'occupazione. L'oratore prosegue quindi affermando che l'autonomia regionale ha modo e possibilità di esplicarsi nella fase di applicazione delle direttive generali stabilite a livello centrale in vista di una auspicabile finalizzazione dell'occupazione giovanile.

Del resto, afferma il senatore Mancino, spetta già alle Regioni una competenza esclusiva in tema di formazione professionale; soltanto, quindi, per ciò che concerne la disoccupazione e la sottoccupazione intellettuale, potrebbe considerarsi l'opportunità di una ulteriore delega a queste, dal momento che tale specifico settore non può ritenersi compreso nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 137 della Costituzione.

Il senatore Mancino osserva quindi che il disegno di legge governativo si presta, forse inconsapevolmente, a privilegiare, sul piano operativo, il settore pubblico, anzichè quello privato; infatti, a norma dell'articolo 13, i fondi relativi ai progetti specifici da realizzarsi nelle Regioni meridionali ammontano al 70 per cento degli stanziamenti e poichè nel Mezzogiorno d'Italia il tasso di presenza delle imprese è di gran lunga inferiore a quello esistente nelle Regioni settentrionali, si corre il rischio che la maggior parte dei fondi stanziati serva a creare posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche. Dopo aver affermato quindi la necessità di una programmazione a livello centrale e di una legge-quadro sulla formazione professionale, conclude auspicando che i provvedimenti non degenerino in una normativa « tampone » prettamente assistenziale.

Interviene infine il senatore Mitterdorfer il quale si sofferma soprattutto a delineare i termini del problema per ciò che concerne la regione Trentino-Alto Adige e le pro-

vince autonome di Trento e Bolzano. L'oratore sottolinea in particolare il pericolo che la normativa in esame determini illegittime invasioni nella competenza delle Regioni a statuto speciale; il Trentino-Alto Adige ha, ad esempio, una competenza primaria in materia di formazione e addestramento professionale ed una competenza secondaria in tema di apprendistato, categorie e qualifiche. Conclude quindi dichiarandosi favorevole all'istituzione delle liste speciali presso le sezioni comunali di collocamento (previste dall'articolo 3 del disegno di legge n. 309) e sottolineando l'opportunità che alle province autonome di Trento e Bolzano possano venire delegate anche le funzioni di collocamento.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Accogliendo la proposta del relatore alla Commissione, senatore Manente Comunale (condivisa da tutti i Gruppi), viene istituita una Sottocommissione incaricata di elaborare un testo unificato dei quattro disegni di legge. Della Sottocommissione, presieduta dal senatore Manente Comunale, sono chiamati a far parte i senatori Grazioli, Mancino, Fermariello, Ziccardi, Ferralasco, Riva, Vinay, Pinto, Pisanò e Manno.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (497).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Su proposta del senatore Coppo, la Commissione delibera di istituire una Sottocommissione per l'esame degli articoli del decreto-legge. La Sottocommissione, presieduta dal relatore senatore Romei, sarà composta di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Il presidente Cengarle invita conseguentemente i Gruppi a far pervenire sollecitamente le designazioni dei propri rappresentanti.

La seduta termina alle ore 12,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi e con l'intervento del sottosegretario di Stato per le finanze Azzaro, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) parere favorevole sui disegni di legge:

« Abbuono ai Comuni per le maggiori entrate tributarie » (410), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Disposizione in materia di riscossione delle imposte sui redditi » (532), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

b) parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (465) (*alle Commissioni riunite 2^a e 8^a*);

« Sulla disciplina dei matrimoni dichiarati nulli, o dispensati, dai Tribunali ecclesiastici » (454), d'iniziativa dei senatori Gozzi ed altri (*alla 2^a Commissione*);

c) parere favorevole, condizionato all'introduzione di taluni emendamenti, sul disegno di legge:

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete, e successive modificazioni » (445) (*alla 7^a Commissione*);

d) parere contrario su emendamenti al disegno di legge:

« Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito » (189) (*alla 4^a Commissione*).

I N D U S T R I A (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero » (398), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9^a Commissione*).